



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2194

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Indice

1. DDL S. 2194 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2194	5
1.2.2. Testo approvato 2194 (Bozza provvisoria)	63
1.3. Trattazione in Commissione	64
1.3.1. Sedute	65
1.3.2. Resoconti sommari	66
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	67
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 98 (pom.) del 03/02/2016	68
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/01/2017	81
1.4. Trattazione in consultiva	85
1.4.1. Sedute	86
1.4.2. Resoconti sommari	87
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	88
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016	89
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	95
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 674 (pom.) del 10/01/2017	96
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017	102
1.5. Trattazione in Assemblea	108
1.5.1. Sedute	109
1.5.2. Resoconti stenografici	110
1.5.2.1. Seduta n. 739 (ant.) del 12/01/2017	111

1. DDL S. 2194 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2194
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Barbados doppie imposizioni*

Iter

12 gennaio 2017: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2194

approvato

[C.4226](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [84/17](#) del 16 maggio 2017, GU n. 136 del 14 giugno 2017.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **13 gennaio 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 558 del 13 gennaio 2016.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , BARBADOS , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Maria Amoruso](#) ([AL-A](#)) (dato conto della nomina il 3 febbraio 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Francesco Maria Amoruso](#) ([ALA-SCCLP](#)) nominato nella seduta pom. n. 129 dell'11 gennaio 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 28 gennaio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 568 del 28 gennaio 2016.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2194

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2194

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Onorevoli Senatori. -- La Convenzione tra l'Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni sul reddito disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi contraenti, fornendo uno strumento giuridico utile alle imprese italiane al fine di operare in Barbados in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. La Convenzione garantisce inoltre l'interesse generale dell'Amministrazione finanziaria italiana.

Gli aspetti tecnici di seguito evidenziati si riferiscono alle diverse disposizioni della Convenzione che ricalcano gli *standard* più recenti del modello di Convenzione fiscale dell'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad alcune particolarità dei sistemi fiscali delle parti contraenti.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

L'articolo 3 elenca le definizioni generali necessarie per l'interpretazione di alcuni termini ed espressioni utilizzati nella Convenzione.

L'articolo 4 stabilisce la definizione di residenza e, conformemente al modello OCSE, detta i criteri per stabilire la residenza prevalente ai fini della Convenzione nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede che la persona diversa da una persona fisica venga considerata residente esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. Tale principio della sede di direzione effettiva è conforme al modello OCSE ed è in linea con i principi della legislazione fiscale italiana.

In materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate accolgono in linea generale lo *standard* OCSE. Inoltre, si considera la configurazione di una stabile organizzazione, nel caso di un cantiere di costruzione o di installazione, un'installazione o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, allorquando venga oltrepassato un limite temporale di sei mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), come da modello OCSE, è prevista secondo il

principio della tassazione concorrente nel Paese in cui sono situati gli immobili e nel Paese di residenza del beneficiario di tali redditi. La doppia imposizione viene evitata con l'applicazione del credito d'imposta da parte del Paese di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, il Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili (articolo 8), nonché dal noleggio di contenitori, sono tassati esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

In materia di imprese associate (articolo 9), è stato concordato un testo in linea con il modello OCSE. Inoltre, la disposizione convenzionale di cui al paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente (paragrafo 1), gli stessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma limitatamente ad una aliquota del 5 per cento nel caso di partecipazioni uguali o superiori al 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, e del 15 per cento negli altri casi. Il paragrafo 6 dell'articolo 10 prevede la potestà di uno Stato contraente di applicare una ritenuta del 5 per cento sui trasferimenti degli utili di una stabile organizzazione ad una società residente dell'altro Stato contraente che dispone della predetta stabile organizzazione.

In materia di interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente (paragrafo 1), è stata concordata un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento (paragrafo 2).

Anche in materia di *royalties* (articolo 12), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nel Paese contraente di residenza del percipiente, è stata prevista un'aliquota massima di ritenuta nel Paese della fonte del 5 per cento.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), questa avviene:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nello Stato contraente in cui questi sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, secondo il principio della tassazione concorrente;
- nel caso di plusvalenze conseguenti ad alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante;
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa di uno Stato contraente derivanti più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, in tale altro Stato contraente in cui i beni immobili sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;
- in tutti gli altri casi, esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

Nel rispetto della prassi negoziale italiana è stato previsto l'articolo 14 sulle professioni indipendenti che prevede, quale principio generale, l'imposizione esclusiva nello Stato contraente di residenza. Viene tuttavia prevista la tassazione concorrente nello Stato contraente di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 il quale prevede, nel caso in cui l'attività di un soggetto di uno Stato contraente sia svolta nell'altro Stato

contraente, il criterio della tassazione concorrente, in linea con il principio contenuto al paragrafo 1 dell'articolo 15 del modello OCSE. Coerentemente al paragrafo 2 del citato articolo 15 del modello OCSE, viene tuttavia prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti:

- a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

È previsto inoltre, al paragrafo 4, nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, che i pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente, che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente, a titolo di indennità di fine rapporto o similari, sono imponibili nel primo Stato contraente. Ciò consente, peraltro, all'Italia di mantenere i diritti impositivi in relazione alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR) a soggetti che si trasferiscano nell'altro Stato al termine dell'attività lavorativa.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi degli amministratori nel Paese contraente di residenza della società che li corrisponde.

L'articolo 17 stabilisce in via generale che i redditi di artisti e sportivi residenti di uno Stato contraente, derivanti da prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente, possano essere soggette a tassazione anche in tale ultimo Stato (principio di tassazione concorrente). Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nel Paese contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente in detto Stato. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 18, nel caso in cui i suddetti redditi siano esenti da imposizione nello Stato di residenza, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente -- e (i) abbia la nazionalità di detto Stato, oppure (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 19, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nello Stato contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.

Ai sensi dell'articolo 20, per i professori e gli insegnanti residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

Nel caso di somme ricevute da uno studente o apprendista (articolo 21) nel Paese contraente di soggiorno al solo scopo di compiere i suoi studi o la sua formazione professionale, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, è previsto che il Paese di soggiorno esenti le predette somme. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno.

Gli altri redditi (articolo 22), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti della Convenzione, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di

residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni (articolo 23), anche in questa Convenzione è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Barbados nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, non viene accordato il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 24 stabilisce il principio che ai fini dell'imposizione è vietata la discriminazione a motivo della nazionalità; pertanto, i nazionali di uno Stato contraente non possono essere trattati in modo meno favorevole nell'altro Stato contraente rispetto ai nazionali di quest'ultimo Stato che si trovino nella medesima situazione, in particolare con riguardo alla residenza.

L'articolo 25 prevede il meccanismo della procedura amichevole al fine di dirimere le controversie relative all'applicazione della Convenzione.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni, che rispetta i più recenti *standard* dell'OCSE. Infatti, in conformità al richiamato *standard* OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 26 prevedono l'estensione dello scambio di informazioni ad ogni tipo d'imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione. Pertanto, le clausole di cui trattasi costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

In linea con la corrispondente disposizione (articolo 28) rinvenibile nel modello OCSE, l'articolo 27 precisa che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari stabiliti dalle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 28 stabilisce i principi e le modalità applicative generali che sovrintendono alla effettuazione dei rimborsi.

Le disposizioni dell'articolo 29 hanno natura antielusiva, prevedendo in particolare (paragrafo 1) la disapplicazione dei benefici convenzionali nei confronti dei soggetti che usufruiscano di regimi fiscali speciali. Il paragrafo 3 fa salva, in ogni caso, l'applicazione della legislazione fiscale nazionale per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'entrata in vigore della Convenzione (articolo 30) avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Infine, l'articolo 31 (Denuncia) prevede il caso di cessazione degli effetti della Convenzione, a seguito della notifica della denuncia per via diplomatica della stessa Convenzione da parte di uno Stato contraente.

Relazione tecnica

PREMESSA

La Convenzione ha il proprio campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi.

La Convenzione considera, come imposte sul reddito, le somme prelevate dal reddito, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della Convenzione in esame, sono stati esaminati i dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate nel 2014.

* * *

Art. 7 – Utili delle imprese.

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolge attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la Convenzione, le spese



sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione.

La disposizione contenuta nell'art. 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio – codificato, peraltro, anche nel nostro ordinamento all'art. 23, comma 1, del nuovo Tuir -, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa.

Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. In particolare, l'art. 23, ultimo comma, TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lett. d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti delle Barbados, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua intrinseca natura reddituale.

E la richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta del 30



per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato art. 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese di Barbados prive di stabile organizzazione in Italia.

In tal senso l'eventuale perdita di gettito conseguente l'introduzione della disciplina convenzionale potrebbe assommare al totale delle ritenute attualmente applicate in Italia ai soggetti residenti in Barbados che hanno ricevuto compensi riferibili agli utili delle imprese, ipotizzando in tal senso che tutti i compensi percepiti non siano riferibili a stabili organizzazioni in Italia di società di Barbados.

Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2014 relativo all'anno d'imposta 2013 e analogamente per annualità precedenti emerge che i volumi relativi alla comunicazione di dati per le certificazioni di lavoro, autonomo, provvigioni e redditi diversi rivestono entità totalmente trascurabili. Tale dato è confermato anche dall'analisi di precedenti annualità.

Pertanto l'applicazione della disciplina convenzionale non genera variazioni di gettito.

* * *

Art. 8 – Navigazione marittima ed aerea.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73 c. 3 del Tuir, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno per la maggior parte del periodo di imposta in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Alla disposizione in esame non si ascrivono variazioni di gettito.

* * *

Art. 9 – Imprese associate.



Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'Art. 25 della Convenzione in esame.

A tale disposizione, quindi, non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 10 – Dividendi.

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo.

Tale facoltà è stabilita in un'aliquota fiscale di trattenuta pari al 5% qualora l'effettivo beneficiario sia una società che detenga almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi. In tutti gli altri casi la trattenuta sarà pari al 15%.

Le aliquote considerate sono applicabili a tutti casi riguardanti importi relativi a dividendi (la Convenzione non prevede alcun criterio temporale per il possesso delle quote partecipative).

Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del citato art. 10 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, da cui provengono i dividendi, con base fissa o stabile organizzazione o un'attività indipendente industriale o commerciale, e i dividendi siano ricollegabili a tali attività; in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.



Dai dati ricavati dall'Anagrafe Tributaria risultano, per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Quadro SK), soggetti percipienti residenti in Barbados per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti di poche migliaia di euro; anche per annualità precedenti è stato osservato lo stesso andamento.

Pertanto l'applicazione della disposizione in esame non determina variazioni di gettito.

* * *

Art. 11 – Interessi.

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di specie di applicare un'imposta, su tali importi, limitata al 5% dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, quadro SF) e precedenti non risultano soggetti residenti in Barbados percipienti importi relativi a interessi, corrisposti da sostituti italiani cui siano o meno state applicate ritenute alla fonte, in quanto interamente riconducibili ad interessi bancari e postali.

La disposizione in esame, pertanto, non determina variazione di gettito.

* * *

Art. 12 – I canoni.

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei



canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la Convenzione non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente applicabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc., è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla Convenzione, l'imposta italiana eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ed annualità precedenti, non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Barbados da parte di sostituti italiani.

Alla presente norma non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 13 – Utili di capitale

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gain*», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.



Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Barbados:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 lett. c-bis, Tuir ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva;
- cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti, art. 67, lett. c)
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, lett. c-ter, Tuir ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva;
- plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (art.67, lett. c-quater e c-quinquies, Tuir) soggette ad imposta sostitutiva.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Quadro SO), ed anche per le precedenti annualità, non risultano importi corrisposti di tale natura attribuibili a soggetti residenti in Barbados.

Alla presente disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 14 – Professioni indipendenti.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell'attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.



Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'art. 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30% (art. 25 del D.P.R. n. 600/73: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Barbados dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2014 (Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a tale fattispecie.

Si può ritenere, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale, sulla base delle informazioni desunte dal modello 770/2014, non determinerà variazioni di gettito.

* * *

Art. 17 – Artisti e sportivi

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Barbados.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2013 (mod. 770/2014), Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Barbados e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Per ciò che concerne le attività



riconducibili al settore artistico è possibile ritenere che gli ammontari ad esse corrispondenti siano una parte dei redditi dichiarati nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. I dati della sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi indicano l'assenza di importi per tali redditi.

L'attuazione della disposizione in esame non determina variazioni di gettito.

* * *

Art. 22 – Altri redditi

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Barbados (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art. 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano importi relativi ad altri redditi o a redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Pertanto alla norma in esame non si ascrivono variazioni di gettito.

Redditi da società controllate o collegate residenti in Barbados.

Si precisa che attualmente Barbados rientra tra quei territori che si ritiene applichino una tassazione agevolata sui redditi, come peraltro recentemente ribadito dai due



decreti ministeriali previsti dalla legge di stabilità per il 2015 ai commi 678 e 680 dell'art.1 che ne hanno confermato la presenza nelle Black list di indeducibilità dei costi e CFC.

Nei confronti di tale Paese sono tuttora vigenti le norme antielusione previste per "i paradisi fiscali"; vale quindi il principio secondo il quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Nei confronti di Barbados vige attualmente il principio di indeducibilità delle componenti negative di reddito (ex art. 110 Tuir), e trovano applicazione le norme antielusione previste per le cosiddette *Controlled Foreign Companies* (art. 167 Tuir), fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività industriale o commerciale mediante interpello.

Si potrebbe dunque prospettare, come conseguenza della ratifica della Convenzione tra Italia e Barbados e in relazione allo scambio di informazioni di carattere fiscale, l'avvio di un processo di collaborazione che potrà generare effetti positivi per l'erario italiano tramite l'emersione di elementi di reddito attualmente non evidenziabili, conseguenti all'accresciuto scambio informativo.

Le disposizioni della Convenzione in ogni caso non pregiudicano l'applicazione della normativa interna attualmente vigente per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Complessivamente alla Convenzione in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 DIC. 2015

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con Barbados pone l'Italia su di un piano di parità con numerosi altri Paesi ad economia avanzata che si sono già dotati, nei confronti di tale giurisdizione, di analogo strumento giuridico al fine di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche con Barbados.

Inoltre, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'Articolo 26 sullo scambio di informazioni, che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standards* dell'OCSE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le disposizioni del testo unico si applicano, qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione. Per l'entrata in vigore della Convenzione è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'Articolo 2, comma 3, della Convenzione, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte di Barbados, del credito d'imposta per l'imposta pagata in Italia; non sussiste, pertanto, alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Barbados.



9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione tra l'Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia e basati sul Modello OCSE di Convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta "della nazione più favorita"; pertanto, non possono essere estese ai soggetti residenti in Barbados, cui sarà applicabile la Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione Europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame è sostanzialmente in linea con il Modello OCSE. Su tale Modello sono basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il Modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Attualmente, diversi altri Paesi dell'Unione europea hanno già concluso Convenzioni di specie con Barbados: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Gran Bretagna.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Si ritiene che l'intervento non presenti aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi di specie, generalmente gli Stati membri della UE si ispirano al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sui redditi assoggettabili ad imposta nei due paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

All'interno dell'atto da recepire non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti Amministrazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 04.11.2015


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DI BARBADOS

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.



Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

- a) per quanto concerne l'Italia:
 - 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - 2) l'imposta sul reddito delle società;
 - 3) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscalate mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne Barbados:

- (i) l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sul reddito derivante da premi assicurativi);
- (ii) l'imposta sul reddito delle società (compresa l'imposta sugli utili della sede succursale), e
- (iii) l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere

(qui di seguito indicate quali "imposta barbadiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.



Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Barbados" designa l'isola di Barbados e il suo mare territoriale, ivi compresa qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale che in conformità al diritto internazionale e alla legislazione di Barbados è una zona all'interno della quale Barbados può esercitare diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo e le loro risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Barbados o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e

ii. le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;



(i) l'espressione "autorità competente" designa:

i. in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ii. in Barbados, il Ministro responsabile delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.



Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.



Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di installazione, un'installazione o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali costituiscono stabile organizzazione solo se la loro durata oltrepassa sei mesi.

4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per



mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Nonostante la disposizione del paragrafo 6, non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo o di un mediatore marittimo che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi di detta impresa, anche in via continuativa.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.



Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.



Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e dal noleggio di contenitori e relative attrezzature che sono occasionali rispetto all'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.



Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.



Article 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non



distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente disponga di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dalla quale ricavi utili o redditi, i trasferimenti o i versamenti considerati quali trasferimenti di detti utili o redditi da parte della stabile organizzazione alla società residente del primo Stato contraente possono essere tassati in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, nonostante le altre disposizioni della Convenzione, ma l'aliquota d'imposta applicata su tali trasferimenti non può eccedere il 5 per cento.



Article 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compresi la Banca centrale o altri istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi la Banca centrale o altri istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile



organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche ed altre pellicole, dischi o registrazioni usati per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si raccolgano effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.



Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.



Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.



Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.



Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non è assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.



Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili *soltanto* in detto Stato.
- b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attività di insegnamento o di ricerca.



Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.



Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.



Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

- (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Barbados, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Barbados, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
- (b) L'imposta pagata in Barbados per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
- (c) Nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne Barbados, fatte salve le disposizioni della legislazione di Barbados relativa alla concessione di un credito sull'imposta barbadiana dell'imposta pagata in un territorio al di fuori di Barbados, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

- (a) l'imposta dovuta in base alla legislazione italiana e conformemente alla Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sugli utili o sui redditi di fonte italiana (ad esclusione, nel caso di un'imposta sui dividendi dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) è deducibile dall'imposta barbadiana calcolata con riferimento agli stessi utili o agli stessi redditi per i quali è calcolata l'imposta italiana;
- (b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia a una società residente di Barbados che detiene direttamente almeno il 5 per cento del capitale della società che paga i dividendi, il credito di cui al comma (a) si calcolerà considerando l'imposta italiana dovuta dalla società che paga i dividendi in relazione agli utili con i quali sono pagati i dividendi, e
- (c) l'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concesso il credito, che è appropriata rispetto al reddito imponibile in Italia.



Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica, altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le disposizioni del presente Articolo non impediscono a nessuno degli Stati contraenti di applicare l'imposta di cui al paragrafo 6 dell'Articolo 10.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.



Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.



Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.


2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.



Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.



Article 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, altre modalità per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.



Articolo 29

DISPOSIZIONI VARIE

1. I benefici della presente Convenzione non si applicano ad una persona che ha diritto ad un'agevolazione fiscale in virtù di uno speciale regime fiscale vigente in uno degli Stati contraenti.
2. Le autorità competenti degli Stati contraenti decidono di comune accordo se un regime costituisce un regime speciale ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla legislazione di natura identica o sostanzialmente analoga, in aggiunta o in sostituzione di tale regime speciale, emanata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
4. Allorché, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, è assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applicherà soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato.
5. Resta inteso che con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12 e al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.



Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.



1.2.2. Testo approvato 2194 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2194

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 gennaio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2194
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Barbados doppie imposizioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 98 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2016

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

Esito: **concluso**
l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 98 (pom.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
98^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)
indi del Vice Presidente
[CORSINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) ([n. 674](#))
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare un parere alla 14a Commissione su tre documenti che delineano alcune priorità per il 2016 delle principali istituzioni dell'Unione europea e del nostro Paese.

I documenti sono il Programma di lavoro 2016 della Commissione europea, il Programma di lavoro del Consiglio e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Programma di lavoro della Commissione europea individua dieci priorità politiche, alcune delle quali intrecciano le competenze della Commissione Affari esteri.

Nel capitolo su energia e ambiente, ad esempio, c'è l'impegno dell'Unione per l'attuazione del

pacchetto sull'energia e il clima per il 2030, deciso al vertice di Parigi.

In tema di rafforzamento del mercato interno e della base industriale, è indicato l'impegno a facilitare la prestazione transfrontaliera dei servizi e ad affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.

In materia di commercio internazionale c'è un capitolo dedicato all'Accordo di partenariato transatlantico con gli Stati Uniti. La Commissione intende poi intensificare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia-Pacifico, ad integrazione del sistema multilaterale dell'OMC. Sempre per i rapporti bilaterali, viene indicato anche l'obiettivo di dare applicazione provvisoria ad alcuni nuovi accordi (tra cui quello col Canada), e di aggiornare accordi esistenti (in particolare con Turchia, Messico e Cile).

In tema di politica delle migrazioni, il documento ricorda l'agenda europea approvata nel 2015, che prevede, tra l'altro, programmi di emergenza per il ricollocamento di 160 mila persone bisognose di protezione internazionale, che sono peraltro in gran parte ancora inapplicati. Il documento menziona altresì le operazioni congiunte *Poseidon* e *Triton* dell'Agenzia *Frontex* e le squadre a sostegno di Grecia e Italia per l'identificazione e la registrazione dei nuovi arrivati nei "punti di crisi" (*hotspots*) - anch'esse non ancora pienamente operative. Vengono annunciate anche alcune proposte che si muovono nella direzione di costituire - attraverso un rafforzamento di *Frontex* - una guardia di frontiera e una guardia costiera europee.

Il Programma del Consiglio copre 18 mesi (fino al giugno 2017) e coinvolge dunque tre diverse presidenze: l'attuale, olandese, e poi quelle slovacca e maltese.

Questo documento è diviso in cinque capitoli: occupazione; crescita e competitività; energia sostenibile; libertà, sicurezza e giustizia, ed infine profilo internazionale dell'Unione.

Sul tema delle migrazioni e della protezione internazionale dei rifugiati c'è un forte richiamo alla "solidarietà e responsabilità" da parte di tutti gli Stati membri. Le tre Presidenze si impegnano ad attuare l'Agenda europea sulla migrazione, ma anche a riesaminare il Regolamento di Dublino. Il documento ricorda che L'UE organizzerà il primo vertice umanitario mondiale, nel prossimo mese di maggio, per dare slancio al rafforzamento della responsabilità collettiva della comunità internazionale sul tema.

Il Consiglio esprime poi l'esigenza di dare piena attuazione alla strategia disicurezza interna dell'Unione europea, puntando in particolare su cibersicurezza, contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. La lotta al terrorismo continua ovviamente a rappresentare una priorità per il Consiglio, da realizzarsi anche attraverso dialoghi politici rafforzati con i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Nel capitolo dedicato all'attività dell'Unione sulla scena mondiale, si evidenzia come il riesame della politica europea di vicinato e la revisione intermedia dello strumento europeo di vicinato saranno essenziali per definire un nuovo approccio nei confronti dei nostri vicini. Su questi temi il documento pone in rilievo la necessità di un approccio globale che metta in relazione diplomazia, commercio, energia, sviluppo, migrazione e diritti umani. Viene segnalata l'urgenza di uno sviluppo ulteriore della politica di sicurezza e di difesa comune, rafforzando sia le capacità militari proprie che la cooperazione con organizzazioni come Nazioni Unite, OSCE, NATO e Unione africana.

Il terzo documento è la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016, con cui il Governo italiano definisce le priorità alle quali intende ispirare la sua azione nel contesto europeo.

La relazione è articolata in cinque parti: questioni istituzionali e politiche macroeconomiche; politiche orizzontali e settoriali (quindi mercato unico, politiche sociali e giustizia, ecc.); dimensione esterna dell'Unione; strategie di comunicazione del Governo sui temi europei e - infine - il tema del coordinamento nazionale delle politiche europee e dell'adeguamento del nostro ordinamento a quello europeo.

Fra i temi di interesse della Commissione si può segnalare una riflessione sul *referendum* britannico per l'eventuale uscita dall'Unione. Sulla questione l'Italia si impegna ad un negoziato di ampia condivisione, aperto alla prospettiva di un'Europa "a due velocità", o - come viene scritto nel documento - di un'Europa "a cerchi concentrici", che abbia il suo nucleo in un'Eurozona progressivamente rafforzata.

In materia di controllo delle frontiere esterne e di immigrazione irregolare, la Relazione evidenzia alcuni aspetti della posizione del nostro Paese: valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, e leale collaborazione tra gli Stati; piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione; applicazione delle decisioni del settembre 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo e - soprattutto - revisione del "Regolamento di Dublino". Prioritaria appare altresì la definizione del piano per un PNR europeo, per la registrazione dei passeggeri sui voli aerei. Il Governo sottolinea altresì l'esigenza del rafforzamento dell'Agenzia Frontex.

Sempre su questo tema - ma più in generale per i rapporti con il continente africano - l'Italia si impegna all'attuazione del Piano di Azione adottato alla Valletta a metà novembre tra l'Unione europea ed i Paesi del cosiddetto "processo di Rabat" (Africa mediterranea, occidentale e centrale) e del cosiddetto "processo di Khartoum" (Africa orientale e Corno d'Africa).

In materia di Politica di sicurezza e difesa comune, la relazione sottolinea l'intento dell'esecutivo italiano di contribuire all'ideazione di approcci innovativi per il finanziamento di progetti comuni europei per la cooperazione civile-militare, al rafforzamento del partenariato strategico NATO-Unione europea, al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'allargamento, il Governo rinnova il suo sostegno alla prospettiva dell'adesione dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.

In tema di politica di vicinato, l'Esecutivo intende promuovere uno spostamento dell'asse prioritario dell'Unione dal confine orientale al Mediterraneo - come del resto la Commissione affari esteri aveva suggerito nel giugno dello scorso anno con la risoluzione sulla revisione della PEV.

Infine, in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari, c'è l'impegno dell'Italia ad attuare l'Agenda globale per lo sviluppo 2030, anche grazie ai nuovi strumenti di intervento previsti dalla legge di riforma approvata lo scorso agosto, tra cui l'Agenzia per la cooperazione, che è operativa - lo ricordo - dal 1° gennaio di quest'anno.

Le sfide principali dell'Unione europea possono essere considerate la ripresa economica e dell'occupazione, la gestione dei flussi migratori e, infine, il ruolo dell'Unione europea nel mondo.

Le questioni economiche, che esulano ovviamente dalle competenze della Commissione affari esteri, restano l'orizzonte essenziale di riferimento, considerato che interessano in maniera trasversale tutti i temi dell'agenda europea. L'efficacia e, ancor prima, la credibilità delle singole politiche settoriali - sia a livello comunitario che al livello degli Stati membri - dipendono infatti dal quadro economico disponibile.

In questo senso l'audizione del presidente Monti, svolta ieri dagli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite 3ae 14a, ha reso molto chiaro questo aspetto.

Anche se il Gruppo di lavoro presieduto dal presidente Monti si occupa soltanto di formulare delle proposte in materia di "risorse proprie" dell'Unione, cioè di quelle risorse, che non dipendono dai trasferimenti dagli Stati, lo stesso Monti ha chiarito che evidentemente c'è un problema di risorse complessive dell'Unione, che è una questione propriamente politica, che riguarda le prospettive dell'integrazione.

Oltre al problema della disponibilità peraltro, come sappiamo, c'è anche un problema di flessibilità degli strumenti di bilancio, cioè dell'uso delle risorse che ci sono.

Su questi temi le due istituzioni indicano una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata). Il Fondo europeo per gli investimenti strategici avrebbe dovuto mobilitare - nel triennio 2015/2017 - 315 miliardi di investimenti pubblici e privati.

Fino ad oggi - però - il piano non ha prodotto una spinta particolarmente significativa, visto che non si è invertita la tendenza - avviata a partire dalla crisi del 2008 - ad un loro drastico ridimensionamento, con veri e propri crolli in alcuni paesi (dal - 36 per cento del Portogallo al - 64 per cento della Grecia). La speranza è che le cose vadano meglio da ora in avanti, anche se forse sarà necessario rivedere il carattere un po' ottimistico del piano, che prevede un effetto moltiplicatore di 1 a 15 tra investimenti pubblici e investimenti privati (per cui dai 21 miliardi di investimenti della BEI si sarebbe appunto arrivati, entro il 2017, a 315 miliardi complessivi).

Risultati altrettanto deludenti ci sono purtroppo anche su altri aspetti della cosiddetta "strategia UE 2020", dalla crescita economica (che risulta ancora più debole rispetto ad altri competitori mondiali, a partire dagli Stati Uniti) all'occupazione, dalla quota di Pil investito in ricerca e sviluppo alle fasce di popolazione a rischio povertà.

Se da un lato le condizioni economiche generali condizionano le politiche settoriali, dall'altro c'è anche la necessità - che giustamente viene sottolineata nella Relazione programmatica del nostro Governo - di adeguare la programmazione finanziaria a scenari economici, politici e sociali che sono in continuo, e spesso tragico, mutamento.

Per quanto riguarda le questioni migratorie i numeri che vengono citati sono significativi. Secondo Frontex nei primi 11 mesi del 2015 hanno attraversato irregolarmente le frontiere dell'Unione 1 milione e 550 mila persone. 715 mila migranti sono arrivati nelle isole greche; 667 mila persone hanno percorso la rotta dei Balcani occidentali e 144 mila sono arrivati sulle coste italiane. Di tutte queste persone, circa 1 milione e 350 mila hanno presentato una domanda di protezione internazionale.

Su questi temi - come sappiamo - la Commissione ha adottato, nel maggio 2015, l'Agenda europea sulla migrazione. E' stato attivato un programma d'emergenza per la ricollocazione di 160 mila migranti, che però - come noto - ha avuto un'applicazione molto ridotta. Sono state attivate le operazioni Triton e Poseidon di Frontex, con i limiti che tutto conosciamo e sono state previste squadre di sostegno di intervento negli *hotspots*. Si citano poi i fondi mobilitati per i paesi di primo insediamento dei profughi siriani (Libano e Giordania in testa), tra cui quelli previsti per la Turchia, sui quali c'è una posizione italiana molto definita.

In questo quadro non proprio confortante delle iniziative dell'Unione, l'aspetto forse più positivo presente nei documenti in esame è l'ammissione della necessità di ripensare la gestione delle frontiere esterne e le norme sull'asilo e quindi innanzitutto, il regolamento di Dublino esigenza che alcuni Paesi, tra cui in primo luogo l'Italia, hanno da tempo fortemente auspicato. In questo senso, oltre alla posizione espressa dal Governo, si può ricordare la Risoluzione approvata dal Senato il 20 ottobre scorso. Quella contenuta nei documenti in esame è una formulazione generica, ma è un impegno sicuramente da valorizzare, perché coinvolge l'attuale presidenza olandese e poi le prossime due presidenze, slovacca e maltese.

Sulla Relazione programmatica sono significativi altri due aspetti.

Sulla questione della politica di vicinato il nostro Governo afferma con forza l'esigenza di spostamento dell'asse prioritario dell'Unione dal confine orientale (sul quale si è fino ad oggi troppo concentrata) al Mediterraneo, che è giustamente considerato l'area di maggiore tensione a livello globale e, allo stesso tempo, la fonte di possibili sviluppi positivi, anche in termini economici.

Questo spostamento del baricentro europeo, che deve essere di carattere politico ma anche di carattere finanziario, è assolutamente necessario, come del resto evidenziato con la Risoluzione sulla revisione della PEV che la Commissione affari esteri ha approvato nel giugno dello scorso anno.

Si può citare - per finire - la singolare assenza, nei documenti comunitari, di una questione che viene invece accennata nella Relazione programmatica del governo italiano, e cioè il tema della permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione europea, sul quale in questi giorni si stanno svolgendo incontri e trattative tra Tusk, presidente del Consiglio dell'Unione e Cameron. Anche questo è un tema da seguire con attenzione: da un lato occorre certamente fare di tutto per evitare la *Brexit*, anche perché sarebbe un precedente pericolosissimo, ma dall'altro, occorre riflettere sul significato complessivo delle

condizioni di favore che potranno essere riconosciute a Londra. Sulla questione l'Italia si impegna ad un negoziato di ampia condivisione, aperto alla prospettiva di un'Europa "a due velocità", o - come viene scritto nel documento - di un'Europa "a cerchi concentrici", che abbia il suo nucleo in un'Eurozona progressivamente rafforzata.

Propone infine che l'esame dei documenti in oggetto possa essere approfondito in una prossima seduta della Commissione, auspicabilmente dopo un'ulteriore interlocuzione con il Governo.

Il sottosegretario AMENDOLA ringrazia il senatore Verducci per la relazione svolta. Rileva che il momento di forte tensione politica all'interno dell'Unione europea deriva dalla difficoltà della struttura istituzionale comune di far fronte alle drammatiche emergenze dell'attuale scenario globale. Ritiene necessaria l'affermazione di una classe dirigente europea che si dimostri all'altezza delle sfide attuali. Ribadisce l'importanza della scelta europeista del nostro Paese. Esprime la disponibilità del Governo ad approfondire, anche con la presenza del ministro Gentiloni, il tema dei documenti in esame e la posizione italiana sul programma di lavoro delle istituzioni comunitarie.

Il presidente [CASINI](#), ringraziando a sua volta il relatore Verducci, prende atto con soddisfazione della disponibilità del Governo ad approfondire in sede parlamentare la posizione del nostro Paese sulle principali questioni all'ordine del giorno del dibattito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione 6a (Finanze e tesoro) sul disegno di legge, di iniziativa parlamentare, che reca misure di contrasto al finanziamento delle imprese che producano mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

L'iniziativa legislativa si pone nel solco di quelle attività di sensibilizzazione volte a porre fine alla produzione, al commercio ed allo stoccaggio di quei terribili strumenti di morte che ancora oggi, nonostante il profondo mutamento del quadro legislativo internazionale, continuano a mietere vittime in numerosi Paesi. Degli oltre 440 milioni di bombe a grappolo impiegate dal 1965, si stima che circa 100 milioni restino tuttora inesplose, interessando intere aree di Paesi come Iraq, Kuwait, Bosnia, Cecenia, Croazia, Sudan, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Albania, Kosovo, Afghanistan, Ossezia del sud.

Si ricorda che l'Italia è stato fra i primi Paesi a dotarsi autonomamente di una normativa stringente in materia, approvando la legge 29 ottobre 1997, n. 374 recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona". Sull'onda, poi, di numerose iniziative di sensibilizzazione a livello internazionale, molti Paesi, fra cui il nostro, sono stati promotori di una campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo che ha portato alla stesura, nel 1997, del Trattato di Ottawa (APMBC), strumento normativo che, sottoscritto da 133 Stati, vieta l'uso, l'immagazzinamento, la produzione e la vendita di mine antiuomo, ed è stato ratificato dal nostro Paese con la legge 26 marzo

1999, n. 106.

L'Italia, peraltro, al fine di dare maggiore efficacia alla sua azione in tale settore, ha istituito, con legge 7 marzo 2001, n. 58 un apposito Fondo per lo Sminamento Umanitario in modo realizzare programmi integrati relativi in questo delicato settore.

Nel maggio 2008 è stata quindi adottata la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo (CCM), in vigore il 1 agosto 2010, che ne proibisce l'uso, la produzione, il commercio e lo stoccaggio, impegnando altresì i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime. Ad oggi 108 Stati hanno aderito alla Convenzione e 98 hanno proceduto a ratificarlo, fra cui la Santa Sede, che all'atto della ratifica ha allegato una dichiarazione volta ad "incoraggiare tutta la comunità internazionale ad essere risoluta nel promuovere negoziati sul disarmo e controllo degli armamenti efficaci e a rafforzare il diritto umanitario internazionale, riaffermando il valore preminente e intrinseco della dignità umana, la centralità della persona umana, e le considerazioni elementari di umanità, che sono tutti gli elementi che costituiscono la base del diritto umanitario internazionale."

L'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione di Oslo con la legge 14 giugno 2011, n. 95, che all'articolo 7 stabilisce sanzioni, pecuniarie e penali per chiunque sviluppi, produca, acquisisca in qualsiasi modo, stocchi, conservi o trasferisca, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo, ovvero assista anche finanziariamente, incoraggi o induca altri ad impegnarsi in tali attività.

Il monitoraggio da parte delle organizzazioni non governative riunite nella *Cluster Munition Coalition (CMC)* rivela tuttavia come, nonostante la normativa internazionale stia contribuendo a limitare il numero dei Paesi produttori, numerose siano ancora le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi alle imprese che continuano a produrre *cluster bombs*. Un rapporto biennale dedicato al tema rivela come siano ben 166 le istituzioni finanziarie pubbliche e private che continuano a investire in aziende che producono questo tipo di strumenti di morte.

Il disegno di legge in esame, composto 6 articoli, prevede di rafforzare - dandole autonoma rilevanza - la previsione normativa già presente nel richiamato articolo 7 della Legge n. 95 del 2011, riproponendosi espressamente (articolo 1) di introdurre il divieto totale di finanziamento a società, in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche, delle società di intermediazione, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie e, in generale, di tutti gli intermediari finanziari (articolo 2). La Banca d'Italia è chiamata a svolgere compiti di controllo sull'operato degli intermediari, potendo anche effettuare verifiche puntuali a tal fine (articoli 3 e 4). Il disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati che non osservino il divieto e per i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione o di direzione di tali organismi (articolo 5).

Annuncia che il Gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà alcuni emendamenti alla Commissione di merito per meglio precisare il ruolo della Banca d'Italia.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso mira a rafforzare ulteriormente nel nostro ordinamento i meccanismi di contrasto alla diffusione ed alla vendita di tali ordigni, in linea con quanto previsto dalle richiamate Convenzioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (AL-A) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo del dicembre 2014, fra l'Italia e la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia in materia di cooperazione di polizia.

L'intesa in esame è volta a rafforzare la collaborazione fra il nostro Paese e le autorità di Skopje in materia di sicurezza, impegnandosi le Parti a prestarsi reciproca assistenza nel contrasto a una ampia gamma di reati, riconducibili alla criminalità organizzata internazionale. La Macedonia, infatti, in ragione della sua collocazione geografica nel cuore dei Balcani, costituisce un crocevia privilegiato dei traffici internazionali di droga e oggi soprattutto di migranti ed un luogo di interesse per le organizzazioni criminali transnazionali.

L'Accordo identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per l'Italia e il Ministero dell'Interno per la Repubblica di Macedonia. Tra i settori di cooperazione operativa ci sono la criminalità organizzata, la produzione illegale e il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di armi.

Il documento definisce inoltre le modalità attraverso cui la cooperazione potrà aver luogo, includendo lo scambio delle informazioni, la formazione del personale e gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine. Fra le ulteriori modalità di cooperazione, l'articolo 3 menziona altresì l'impiego di speciali tecniche investigative quali le operazioni sotto copertura e le consegne controllate.

L'intesa disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, con particolare attenzione ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.

L'Accordo prevede riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo, ed individua le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi sono definiti in poco più di 152mila euro annui, ascrivibili a spese di missione e ad attività di coordinamento e formative.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. L'Accordo è compatibile con gli altri obblighi internazionali dell'Italia, a partire dalle disposizioni delle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti, delle Convenzioni contro il terrorismo adottate dalle Nazioni Unite e della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Esame e rinvio)

La relatrice [FATTORINI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel marzo 2014, tra l'Italia ed il Mozambico in materia di cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda che il Mozambico, Paese con oltre 25 milioni di abitanti, affacciato sull'Oceano indiano, occupa un'area di grande interesse strategico in Africa sud-orientale, fra la Tanzania e il Sudafrica. Nel 1992, con la firma a Roma dell'Accordo generale di pace, sottoscritto anche grazie al fondamentale ruolo di mediazione profuso dalla diplomazia italiana e dalla Comunità di Sant'Egidio, il Paese è riuscito a tirarsi fuori da una quindicennale guerra civile che aveva causato un milione di morti e un numero impressionante di rifugiati. Tornato alla democrazia pluripartitica dopo anni di regime a partito unico, il Mozambico è oggi organizzato su un modello statuale di impronta presidenziale, con un Parlamento monocamerale, l'Assemblea nazionale, composta di 250 deputati.

L'Accordo ricalca ampiamente analoghi provvedimenti esaminati dalla nostra Commissione, si compone di un preambolo e di 12 articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e le relazioni di amicizia e solidarietà esistenti. L'Intesa è inoltre volta ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera regione dell'Africa orientale, sostenendo anche le attività di contrasto alla pirateria marittima.

Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, illustrandone le modalità di attuazione e demandandone l'operatività ai rispettivi Ministeri della difesa. Fra i campi di cooperazione, sono annoverati - fra gli altri - i settori della politica di sicurezza e di difesa, il supporto logistico e l'acquisizione di beni e servizi, la formazione e addestramento, la sanità militare.

I successivi articoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti la giurisdizione e le modalità per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esercizio reso.

Viene anche disciplinata l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'impegno esplicito delle Parti a non riesportare il materiale acquisito senza un preventivo benestare della Parte cedente, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

I successivi articoli disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e l'entrata in vigore del testo.

Il disegno di legge quantifica gli oneri economici in circa 4 mila euro ad anni alterni, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (AL-A) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nel maggio 2013, fra l'Italia e la Colombia in materia di cooperazione di polizia.

Si ricorda che la Colombia è da sempre impegnata nell'azione di contrasto al narcotraffico e lo scorso settembre ha siglato un accordo con i guerriglieri delle FARC per un cessate il fuoco e per l'istituzione di tribunali speciali volti a giudicare i crimini commessi nel decennale conflitto interno.

L'intesa in esame ricalca i contenuti di altri accordi bilaterali in materia di cooperazione di polizia recentemente esaminati dalla nostra Commissione e dell'Accordo appena esaminato con la Macedonia.

Anche in questo caso i settori di cooperazione fra le Parti includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici.

Il testo definisce quindi le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo, fra l'altro, scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte, scambio di esperti.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.

Un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 8 a 10 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 68mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo

della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore [RAZZI](#) (*FI-PdL XVII*) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2013, fra l'Italia e la Svizzera sulla cooperazione di polizia e doganale.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare ed intensificare la cooperazione transfrontaliera e il reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 43 articoli, definisce le rispettive zone di frontiera entro cui esercitare singole attività di cooperazione ed individua nel Ministero dell'interno, e, per alcuni aspetti doganali, nel Ministero dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana. L'articolo 5 prevede che la cooperazione sia finalizzata al contrasto, fra l'altro, della criminalità organizzata transnazionale, della produzione illecita e del traffico di stupefacenti, del traffico dei migranti e dei reati economici e finanziari. Fra le forme di cooperazione sono proficui lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e la definizione di misure congiunte di sorveglianza comune. Il successivo titolo III disciplina modalità particolari di cooperazione di polizia, fra cui i casi di osservazione ed inseguimento transfrontalieri, le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni, l'assistenza e il sostegno in caso di eventi di vasta portata o in situazioni di crisi, il sostegno in caso di rimpatri e di allontanamenti congiunti.

Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le modalità operative del Centro comune, ovvero della struttura destinata ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti per la gestione congiunta delle informazioni relative alle pratiche di cooperazione bilaterale.

I successivi titoli VI e VII sono dedicati rispettivamente ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati personali, e ai rapporti giuridici in essere per gli agenti di una Parte che operino temporaneamente sul territorio dell'altra Parte.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 100 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*AL-A*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta nell'agosto 2015.

Si ricorda che Barbados è l'isola più orientale delle Piccole Antille, situata fra il mare dei Caraibi e l'Oceano Atlantico, abitata da poco più di 280.000 persone. Indipendente dal 1966, permane tuttora all'interno del *Commonwealth* britannico, e ha un Governatore generale, scelto dalla Regina, che rappresenta gli interessi della Corona britannica. Il potere esecutivo del Paese spetta al Primo ministro e al suo Governo; il potere legislativo è affidato ad un Parlamento bicamerale costituito da una Camera bassa, formata da 30 membri eletti ogni cinque anni, e da un Senato di 21 membri, nominati dal Governatore generale.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi.

L'intesa, che ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

Quanto agli utili di capitale, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa.

In materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i redditi di professori ed insegnanti l'Accordo, per facilitare gli scambi, dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento.

Sono poi previsti il principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di conflitti, lo scambio di informazioni e l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari.

Non sono previsti oneri.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) sollecita il Governo a rispondere in tempi brevi ad alcune interrogazioni in particolare alla n. 3-02526 relativa al sequestro da parte delle autorità francesi di un peschereccio italiano nella zona di confine marittimo tra i due Paesi. Propone altresì che la Commissione promuova una serie di incontri con docenti universitari esperti dei temi della politica estera, e in particolar modo del terrorismo internazionale, per integrare gli elementi di valutazione già presenti nella

documentazione prodotta dagli uffici del Senato e dall'Osservatorio di politica internazionale

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) si associa alla richiesta del collega Lucidi relativa all'interrogazione citata, sottolineando che si tratta di una questione assai delicata, anche per i suoi risvolti economici.

La senatrice [FATTORINI](#) (PD) concorda con la proposta del senatore Lucidi di organizzare alcuni incontri di approfondimento di carattere seminariale, anche per verificare lo stato dell'arte della ricerca universitaria italiana sui temi della politica estera.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) ricorda che, in occasione dell'esame dei documenti di bilancio per il 2016, in seno alla Commissione esteri era emersa l'ipotesi di intraprendere un ciclo di audizioni sulle diverse strutture di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane (a partire dall'agenzia ICE e dalla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero). Rinnova pertanto la proposta di avviare tale attività parlamentare.

Il sottosegretario AMENDOLA dichiara la disponibilità del Governo a rispondere in tempi rapidi all'interrogazione presentata dal senatore Lucidi. Qualora la Commissione avviasse un ciclo di incontri sui temi della politica estera, suggerisce che possano essere coinvolti anche diplomatici, i quali, grazie anche alla loro esperienza sul campo, potrebbero fornire un utile contributo. Rileva infine che la riforma degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese rappresenta una priorità per il Governo.

Il presidente [CORSINI](#) prende atto delle sollecitazioni dei colleghi e della disponibilità del Governo. Concorda sull'utilità di coinvolgere le Università italiane nelle attività di approfondimento funzionali allo svolgimento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza,

apprezzata l'impostazione globale del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dai Paesi democratici di varie aree del mondo;

valutato con favore l'intento sotteso al provvedimento, che è quello di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie;

preso atto che le misure normative proposte integrano il quadro legislativo nazionale vigente in materia e che già recepisce i contenuti della Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione del 1997 e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
129^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(2027\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [PEGORER](#) (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CASINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#) verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [CORSINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CASINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#) verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA RECENTE MISSIONE DEL PRESIDENTE CASINI IN VENEZUELA

Il presidente [CASINI](#) dà conto della sua recente missione a Caracas dal 27 al 29 dicembre scorso, durante la quale ha svolto una serie di incontri con rappresentanti dell'opposizione parlamentare e con esponenti della comunità italiana e ha potuto verificare la gravità della crisi economica, sociale e politica del Paese.

Intervengono il senatore [MICHELONI](#) (PD) e il sottosegretario GIRO.

Il presidente [CASINI](#) propone che la Commissione continui a seguire, per quanto di sua competenza, l'evoluzione della situazione politica e sociale del Venezuela, con particolare riferimento alla comunità italiana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2027](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2186](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2194
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Barbados doppie imposizioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 152 \(pom.\)](#)

24 maggio 2016

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 674 \(pom.\)](#)

10 gennaio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

[N. 675 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

Esito: Non
ostativo con
presupposto

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
152^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) e il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiedono che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2232 e 292-A) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, in quanto esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dal momento che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Sull'emendamento 4.43 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che - in sede di adozione del decreto di cui al capoverso c-bis) - sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 01.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con

particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ([n. 295](#))
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

([2287](#)) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([2342](#)) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se, all'articolo 1, comma 1, sia corretto qualificare la Casa Museo Gramsci "monumento nazionale", in quanto l'espressione non ricorre più nella legislazione vigente.

Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) ([n. 296](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

([Doc. XXII, n. 5](#)) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere - nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici - rientra nella discrezionalità del legislatore.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminatezza e, quindi, appare inidonea a definire compiutamente una specifica attività di indagine.

Quanto all'emendamento 1.13, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 674 (pom.) del 10/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
674ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma della perdurante correttezza della quantificazione degli oneri, stante il tempo trascorso dalla redazione delle relazione tecnica. Risulta necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della loro copertura di cui all'articolo 3, comma 1, all'anno finanziario 2017. Occorre, inoltre, coordinare il testo dell'articolo 3, commi da 2 a 4, con le mutate disposizioni della legge di contabilità in punto di clausole di monitoraggio degli oneri stimati. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma, nonostante il tempo trascorso, la correttezza della quantificazione degli oneri operata per la formulazione del testo. Sul punto sono stati interpellati i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, i quali hanno puntualmente relazionato in tal senso. Concorde, poi, circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali all'anno finanziario 2017. Da ultimo, sottolinea l'importanza di adeguare il testo alle nuove norme in punto di clausole di monitoraggio. In particolare, la legge di contabilità, all'articolo 17, commi da 12 a 12--*quater*, è stata,

come noto, integrata con disposizioni che creano un sistema generalizzato e permanente di verifica dei possibili sforamenti rispetto agli oneri precedentemente quantificati. Non essendo più necessario, quindi, prevedere clausole di monitoraggio per ciascun singolo disegno di legge di ratifica, si potrà procedere alla soppressione di quelle inserite precedentemente, oppure alla loro sostituzione con mere clausole di rinvio alla legge di contabilità come novellata.

Il RELATORE propone dunque di pervenire all'espressione di un parere non ostativo che tenga conto, tramite idonee condizioni, delle due precisazioni appena formulate dal rappresentante del Governo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene preferibile un differimento del voto, al fine di prendere visione puntualmente della proposta di parere.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta della senatrice Bulgarelli, ritenendo possibile svolgere la votazione nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che la quantificazione degli oneri non necessiti di aggiornamento, essendo trascorsi due anni dalla redazione delle relazione tecnica. Risulta altresì necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1, nonché verificare che i Fondi speciali usati per la copertura dispongano delle risorse necessarie. Occorre infine aggiornare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma che non si rileva una necessità di aggiornare il computo degli oneri, nonostante il periodo di tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge. Quanto, invece, ai riferimenti temporali conviene sulla necessità di riferirli al nuovo anno finanziario. Da ultimo, come nel caso precedente, considera opportuno un coordinamento del testo con le nuove disposizioni contabili in materia di clausole di monitoraggio.

Il RELATORE, in analogia con il disegno di legge precedentemente esaminato, si riserva di produrre una proposta di parere non ostativo con condizioni, da illustrare ai senatori prima del voto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Santini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è munito di relazione tecnica positivamente verificata, con la quale si assevera l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Per quanto di competenza rileva in primo luogo che la citata relazione tecnica omette di analizzare diversi articoli della Convenzione, tra i quali quelli contenenti norme di rilievo finanziario riguardanti redditi da lavoro (articolo 15) e da pensione (articolo 18), nonché compensi per cariche societarie (articolo 16), docenze (articolo 20) e attività formative (articolo 21). Fa presente che andrebbe quindi chiarito quali categorie di reddito siano suscettibili di rientrare tra le previsioni riguardanti gli "altri redditi" di cui all'articolo 22. Segnala che occorre peraltro acquisire elementi integrativi sui possibili effetti dell'articolo 16, che appare conferire il diritto a percepire le prestazioni pensionistiche al lordo delle imposte, rimanendo il soggetto sottoposto all'eventuale potestà impositiva delle autorità di Barbados. Analogamente va chiarito se gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 dell'Accordo, che prevedono esenzioni e trattamenti fiscali marcatamente agevolati, possano essere in grado - al di là dell'esiguità di casi precedenti segnalata dalla relazione tecnica - di determinare un incentivo a trasferire la residenza di persone fisiche e giuridiche dall'Italia a Barbados. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO, in risposta alle osservazioni del relatore, precisa che la categoria "altri redditi" contemplata dal trattato, riguarda, sulla base del criterio uniforme adottato in sede OCSE, l'insieme dei redditi che residuano rispetto alle individuazioni per categoria di cui ai restanti articoli. Peraltro, assicura che tale categoria si presenta omogenea rispetto all'analoga componente reddituale definita dal Testo unico delle imposte sui redditi come "redditi diversi". Quanto ai redditi da pensione, conferma la necessità di attenersi ad un criterio di serie storiche, dal quale emerge una evidente esiguità dei casi di pensionati che optino per un trasferimento dall'Italia a Barbados. Da ultimo, sul tema dei dividendi e delle *royalties*, precisa che ad avviso del Governo non vi sono difficoltà di ordine finanziario, stante il divieto di tassazione concorrente previsto dal Trattato.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) ritiene non fugato il timore che la ratifica del Trattato comporti un rilevante incentivo al trasferimento di residenze fiscali e di capitali verso Barbados.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dal Governo che la modifica introdotta all'articolo 1 del Protocollo che aggiunge tra le "imposte considerate" anche l'IRAP non comporti un gettito negativo non considerato dalla relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sulla parte restante.

Il sottosegretario MORANDO conferma che non vi sono oneri stimati in relazione all'articolo 1 del Protocollo.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(2498) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati in recepimento del parere della V Commissione sui profili di copertura finanziaria, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma l'assenza di profili critici dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(2499) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati in recepimento del parere della V Commissione sui profili di copertura finanziaria, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conviene con il relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha presentato al Senato i disegno di legge n. 2629, di conversione in legge del decreto-legge in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio e n. 2630, di conversione in legge del decreto-legge recante proroga e definizione di termini. La Commissione programmazione economica bilancio sarà chiamata ad un'attività rilevante in sede consultiva, stanti il rilievo finanziario e l'ampiezza di contenuti dei testi normativi citati.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) avrebbe ritenuto preferibile un'assegnazione in Commissioni riunite sia del disegno di legge n. 2629 che n. 2630, infatti il primo disegno di legge contiene diverse norme di competenza della Commissione bilancio e ciò vale anche per il secondo disegno di legge che, peraltro, è stato spesso assegnato anche alla Commissione bilancio.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) dichiara di condividere il rammarico espresso della senatrice Comaroli, e pur non volendo sollevare un conflitto di competenza, prega il Presidente di farsi carico presso la Presidenza del Senato, di tenere conto di tali sensibilità.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del senatore Azzollini e della senatrice Comaroli, tuttavia ricordando che ogni qualvolta, in passato, gli aspetti ordinamentali del decreto-legge di proroga dei termini si sono rivelati preponderanti è stata disposta l'assegnazione in sede referente alla Commissione affari costituzionali. Inoltre, esprime l'opinione che la funzione di controllo sui profili di copertura del testo e degli emendamenti rappresenti un intervento particolarmente incisivo soprattutto nell'ambito di provvedimenti, come quelli richiamati, connotati da significativi investimenti di risorse pubbliche.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 11 gennaio 2017, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
675ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta il relatore **BROGLIA** (PD) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD), sulla scorta delle osservazioni formulate, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la categoria degli "altri redditi" di cui all'articolo 22, in quanto conforme al concetto di "redditi diversi" previsto dalla normativa nazionale, non comporti l'ampliamento di fattispecie non tassate dall'Erario italiano;
- che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in seguito alle previsioni di cui all'articolo 16, non sia in grado di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione di cui articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una diminuzione di gettito significativa."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto sospeso il parere sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216 in attesa degli approfondimenti del Governo.

Con riferimento all'emendamento 51.0.201, il sottosegretario MORANDO fa presente che il Dipartimento del Tesoro ha espresso un parere contrario sul merito in quanto la proposta introduce un elemento di radicale ambiguità derivante dal fatto che si renderebbero possibili due interpretazioni alternative, entrambe legittime. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, tuttavia, non vi sono elementi per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi considerazioni analoghe in relazione alla proposta 58.216, su cui il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto una nota contraria sul merito pur essendo gli effetti finanziari dell'emendamento sostanzialmente nulli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà su entrambe le proposte.

La Commissione approva.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016.

Il sottosegretario MORANDO ricorda che è stata depositata la relazione tecnica di passaggio richiesta dalla Commissione. Mette poi a disposizione un appunto che risponde ulteriormente ad alcuni rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Appare opportuno in ogni caso acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale possibilità di svolgere le attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario MORANDO, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento, ne chiarisce le finalità volte a mettere in campo una serie di attività riguardanti la pubblicazione dell'elenco dei soldati fucilati, nell'apposizione di una targa nel Complesso del Vittoriano, nonché varie iniziative miranti al recupero della memoria anche attraverso studi e ricerche. Il Ministero della difesa ha prodotto una nota informale in cui sostiene che, stanti le risorse già stanziare per la celebrazione del centenario della Prima guerra mondiale, le suddette attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Dichiara quindi che nella prossima seduta metterà a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato che espone alcune questioni problematiche. Ritiene tuttavia che le argomentazioni avanzate dal Ministero della difesa siano condivisibili e si impegna a produrre anche la nota ufficiale di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica, che risulta opportuno acquisire. Più in particolare appare necessario verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 1, nonché la possibilità di una corretta quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 3, la cui attuale copertura andrebbe resa conforme alle modalità previste dalla legge di contabilità. Inoltre andrebbe specificato, da parte della relazione tecnica, quali docenti verrebbero utilizzati per le attività scolastiche di cui all'articolo 2, stanti gli evidenti riflessi in termini di impiego di personale appartenente alle diverse classi di concorso di materia affine.

Il sottosegretario MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in cui si argomenta che gli oneri derivanti dalle attività previste dal provvedimento non sono quantificabili *a priori*. La Ragioneria generale dello Stato ha d'altra parte elaborato una nota in cui, prendendo atto delle argomentazioni del MIUR, sostiene che la quantificazione degli oneri non è corretta.

Poiché ritiene particolarmente rilevante il tema affrontato dal disegno di legge, suggerisce di riformulare il testo in modo da prevedere che i corsi in materia di educazione finanziaria siano svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici, facendo uso delle risorse a tal fine stanziare. Soltanto attraverso una tale riformulazione il provvedimento potrebbe risultare sostenibile sotto il

profilo finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che la costituzione dell'ufficio competente per l'accertamento del reddito delle stabili organizzazioni occulte è presumibilmente foriera di nuovi o maggiori oneri che risultano non quantificati e non coperti. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una relazione tecnica che quantifichi le maggiori entrate determinate dagli articoli 3 e 5 nonché le minori entrate determinate dall'articolo 4, prevedendo una congrua copertura qualora da tali disposizioni risulti un effetto netto negativo sul gettito fiscale. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO mette a disposizione dei senatori due note tecniche redatte dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze in cui si sollevano perplessità legate al rischio che le fattispecie oggetto del disegno di legge riguardino temi oggetto di accordi internazionali, su cui non è possibile intervenire unilateralmente e dalle quali è possibile ricavare gli aspetti problematici sul piano finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, osservato che il testo risulta ancora privo della relazione tecnica aggiornata, che risulta necessario disporre della medesima, anche al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 1.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.11. Occorre valutare gli emendamenti 1.6 e 1.12. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO riferisce che la bozza di relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente non è ancora stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2194
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Barbados doppie imposizioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 739 \(ant.\)](#)

12 gennaio 2017

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3*.

Voto finale

Esito: **approvato**

(approvato all'unanimità)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 205, contrari 0, astenuti 0, votanti 205, presenti 206.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 739 (ant.) del 12/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

739a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 2629: «Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Poiché l'estensore del parere, senatore Mancuso, non intende intervenire, ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BRUNI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, in ordine al punto che stiamo discutendo, l'incostituzionalità dell'Atto Senato 2629, la posizione che esprimiamo come Gruppo non riguarda tutto il decreto-legge oggi in esame, poiché le disposizioni interessate dalle nostre censure di costituzionalità sono contenute esattamente negli articoli 20 e 21 del decreto-legge in conversione, che nella sostanza dispongono la modifica di taluni fondamentali aspetti della normativa vigente in materia di funzionamento del modello cooperativistico del credito fondato sulla cosiddetta democrazia economica, che è proprio il *modus operandi* delle banche di credito cooperativo, delle banche popolari e delle allora casse di risparmio. Si tratta di un modello radicalmente diverso da quello tipico degli istituti di credito organizzati nella forma societaria delle società per azioni, il cui principio fondante (un'azione, un voto) è opposto alla democrazia economica tipica del credito cooperativo, che si fonda sul principio del cosiddetto voto capitario (un uomo, un voto).

Le summenzionate disposizioni del decreto-legge noto come salva MPS, nel prevedere un eventuale ed ipotetico intervento statale a sostegno di banche a struttura cooperativa in difficoltà - ovviamente lo prevedono in termini generali e non certo per il caso MPS - ne modificano (e qui viene la norma che noi censuriamo) gli aspetti essenziali, ad esempio tramite la sostituzione del voto capitario con quello per azione, o anche modificando l'accesso alla compagine sociale in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2527 e 2528 del codice civile.

Tali interventi, pur essendo rivolti a tutelare l'eventuale investimento statale - come evidenziato nella relazione introduttiva, in cui si sostiene che gli istituti della cosiddetta democrazia economica non sono idonei a garantire quell'investimento - sono, a nostro avviso, palesemente incostituzionali.

È noto a questa Assemblea, infatti, che lo strumento della decretazione d'urgenza debba contenere misure di immediata applicazione, così come statuito dal comma 3 dell'articolo 15 della - più volte citata - legge n. 400 del 1988, pacificamente considerata di rango costituzionale. È evidente che tali interventi siano tutt'altro che di immediata applicazione, sostanziano invece una riforma organica del credito cooperativo, con il pretesto dell'ipotetico intervento statale. Questo tema è all'esame del Parlamento e anche del dibattito politico da mesi e mesi: il Governo cerca di introdurre in pillole questo tipo di riforma del credito cooperativo, strada percorsa dal Governo Renzi con la riforma delle banche popolari recentemente già censurata dalla Corte costituzionale.

È ormai consolidata la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un decreto-legge che contenga

norme, quali quelle di cui agli articoli 20 e 21, non immediatamente applicabili, configura un vizio di eccesso di potere del legislatore governativo; segnalerei in questo senso la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. Tale pronuncia conferma l'attenzione della Corte, che duplica quella del precedente Capo dello Stato, circa il corretto uso del decreto-legge come fonte del diritto e strumento di governo, affinché il ricorso ad esso non trasmodi in eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica di tale strumento, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Per cogliere la pregnanza della giurisprudenza della Corte in materia di decretazione d'urgenza, che con questa pronuncia si consolida ulteriormente in termini univoci nella direzione di evidenziare i limiti formali e sostanziali a tale potere, non è irrilevante come la stessa Corte abbia evidenziato il fatto che il decreto-legge si collochi come fonte del diritto in quanto frutto primario di una scelta dell'Esecutivo e non del Parlamento. Per tale ragione la Costituzione ne ha circoscritto l'adottabilità tanto alle circostanze di fatto di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, quanto nell'ambito dei limiti formali che qualificano la forma di governo in vigore, che si impernano sul rilievo del procedimento legislativo ordinario presso le Camere, quale sede ordinaria per la posizione del diritto primario, soprattutto quando esso rechi discipline di tipo ordinamentale.

Questi, limitatamente agli articoli 20 e 21, sono i motivi salienti che ci spingono a sostenere e ribadire la fondatezza dei rilievi di incostituzionalità in quelle parti già indicate, come previsto dall'articolo 78, comma 3, del Regolamento, che dispone che si possa segnalare l'incostituzionalità anche solo di alcune parti di un decreto-legge in conversione. In questo senso va il nostro intervento a sostegno dei rilievi di incostituzionalità mossi al decreto. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche noi sosteniamo i presupposti di incostituzionalità di questo decreto-legge e muoviamo queste osservazioni basandoci su un'argomentazione molto semplice. Il Governo negli ultimi tempi ha varato tutta una serie di provvedimenti (definiti decreti salva banche, salva risparmio eccetera) con trattamenti evidentemente diversi rispetto ad azionisti e obbligazionisti delle banche coinvolte. Ci sono stati dei primi provvedimenti nel novembre del 2015 che tendevano a salvare - così è stato detto - quattro banche in grave dissesto. In realtà azionisti e obbligazionisti non sono stati assolutamente tutelati, ma anzi sono stati privati di tutti i loro risparmi, nel decreto-legge successivo non c'è stato un atteggiamento risolutivo tendente a indennizzarli rispetto al malto e ora con questo nuovo provvedimento si pone in essere un trattamento ancora diverso nei confronti di risparmiatori, azionisti e obbligazionisti del Monte dei Paschi di Siena.

Noi onestamente riteniamo che debba esserci equità di trattamento nei confronti di risparmiatori di banche coinvolte in dissesti finanziari e che inoltre si renda necessario l'accertamento delle responsabilità (e su questo si dovrà muovere la Commissione d'inchiesta, che speriamo venga finalmente varata); non è tuttavia costituzionalmente sostenibile che ci siano azionisti o obbligazionisti di alcune banche che hanno perso tutti i loro risparmi, altri che vengono parzialmente indennizzati, altri che vengono tutelati con formule nuove e innovative come quelle contenute nel decreto-legge con il quale si chiede nuovamente un intervento d'urgenza del Parlamento. Ci deve essere equità: è uno dei requisiti fondamentali della nostra Costituzione nei confronti dei cittadini che, trovandosi in situazioni analoghe, devono essere tutelati in identico modo.

Ci sembra quindi evidente, palese e chiaro da tutti i punti di vista che non ci siano i presupposti di costituzionalità per questo ennesimo decreto-legge che dimostra esclusivamente l'improvvisazione continua esistente a livello governativo nel cercare di affrontare un tema fondamentale e molto delicato come quello della tutela del risparmiatore. Nell'azione di governo regna invece esclusivamente una confusione totale, che ha avuto effetti devastanti rispetto al rapporto di fiducia tra risparmiatori e banche. Oggi nel nostro Paese tutti i cittadini italiani hanno la certezza che i propri risparmi, i risparmi di una vita, non sono al sicuro rispetto ad errori o addirittura a crimini commessi da coloro che hanno responsabilità nella gestione degli stessi. Se l'attuale Governo andrà avanti in questo modo, credo dovrà varare nuovi provvedimenti salva-banche e salva-risparmi a tutela di altri

istituti creditizi, con provvedimenti nuovi e improvvisati, che non avranno niente di equo e soprattutto di uniforme rispetto ai provvedimenti precedenti.

Chiediamo uniformità di trattamento e una tutela per risparmiatori, azionisti e obbligazionisti che sia omogenea in ogni caso. Non ci possono essere trattamenti di serie A o di serie B; la Costituzione non lo permette e per questo chiediamo naturalmente un voto del Parlamento che prenda atto di questa situazione ormai fuori controllo per responsabilità precise del Governo precedente e di quello attuale (che ne è una fotocopia), e che non sa più dove andare a parare. Ogni provvedimento è frutto di improvvisazione e non rappresenta mai una soluzione dei reali problemi, che hanno fatto sì che i risparmiatori fossero abbandonati a sé stessi, in balia degli eventi, senza alcuna certezza e con un'unica grande preoccupazione, cioè che i risparmi di una vita possano essere cancellati nel giro di una notte con un decreto-legge che non salva certamente i loro risparmi, ma che può salvare gli istituti bancari e che cerca di coprire le responsabilità di chi ha determinato queste situazioni in un crescendo ormai intollerabile.

Mi auguro che il Parlamento prenda atto di questa situazione ormai fuori controllo e voti una incostituzionalità che è evidente, palese, certa e deve essere semplicemente ratificata con il voto del Parlamento. (*Applausi dei senatori Stucchi e Bonfrisco*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come abbiamo già sostenuto i giorni scorsi in Commissione affari costituzionali, noi riteniamo che il decreto-legge varato dal Governo non abbia i presupposti di necessità e urgenza. Sembra quasi paradossale quello che sto dicendo, ma in realtà il Governo è intervenuto - vogliamo sottolineare questo aspetto - in modo tardivo su una situazione che era sotto gli occhi di tutti da moltissimo tempo. Quindi ci troviamo di fronte quasi ad un paradosso: vi sono una necessità e una urgenza accertate e stabilite per dar vita al decreto-legge, ma lo stesso viene emanato a scoppio ritardato. Abbiamo voluto definirla inerzia, ma potremmo usare parole anche più pesanti per sottolineare e stigmatizzare l'atteggiamento tenuto dal Governo e quindi le scelte che ha compiuto ritardando questo intervento.

Ora, è inutile nascondersi dietro parole roboanti come quelle riportate nel titolo del decreto-legge, cioè «disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio». In realtà, ciò che non viene pienamente garantito dal decreto al nostro esame è proprio la tutela del risparmio e dei risparmiatori.

Ovviamente, quando il decreto arriverà in Aula affronteremo nella pregiudiziale di costituzionalità anche alcuni aspetti e alcune misure in esso contenute, che risultano dubbi dal punto di vista costituzionale. Innanzi tutto ci troviamo di fronte ad un trattamento diverso dei risparmiatori rispetto ad altri decreti che sono intervenuti sulle crisi bancarie di altri istituti, quindi è evidente a tutti che vi è una violazione piena del principio costituzionale di eguaglianza e del principio della tutela del risparmio così come ci vengono consegnati dalla nostra Costituzione.

Ritornando all'argomento precedente, cioè all'inerzia del Governo e quindi all'intervento tardivo sulla vicenda MPS, il Governo Renzi ha teso ad edulcorare la situazione bancaria italiana con messaggi rassicuranti. Nel corso di tutta la lunghissima campagna referendaria, quindi per buona parte dell'anno trascorso, noi abbiamo ascoltato reiterate assicurazioni da parte del Governo, e in particolare del Ministro dell'economia Padoan, relative alla solidità indiscussa (così veniva definita dal Ministro e per la verità queste stesse affermazioni le ha ribadite qualche giorno fa) del sistema bancario italiano, nonostante si fosse in presenza del *default* di quattro istituti di credito e soprattutto della vicenda del Monte dei Paschi di Siena.

Ora dovremo occuparci delle scelte operate con il decreto-legge del 23 dicembre, sul quale dovremo intervenire nel merito. Auspichiamo pure che con l'approvazione di una serie di emendamenti si possa arrivare a scelte d'intervento molto chiare da parte del Governo, magari, come noi sosteniamo, arrivando anche alla nazionalizzazione del Monte dei Paschi. Il problema che ci troviamo di fronte, come dicevo, è che anche davanti ad alcuni fatti inoppugnabili, come per esempio il risultato degli

stress test del 29 luglio eseguiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea, che nei confronti di tale istituto bancario disegnavano uno scenario avverso in cui il patrimonio addirittura risultava negativo del 2,23 per cento (il che significa una sforbiciata al risparmio della banca da parte della BCE per ben 13 miliardi di euro), il Governo Renzi ha voltato la testa dall'altra parte, preferendo continuare la battaglia referendaria ed evitando di affrontare nodi molto seri come quelli della situazione del Monte dei Paschi.

Se si fosse invece intervenuti sei mesi fa, si sarebbero impiegate certamente molte meno risorse e gli attuali 20 miliardi di euro dei contribuenti italiani che sono stati stanziati (e non è detto neanche che siano sufficienti) si sarebbero potuti utilizzare più utilmente per investimenti sui problemi iperurgenti di questo Paese (penso alle questioni del lavoro, alle questioni delle emergenze che ci siamo trovati di fronte, come il terremoto, e agli interventi per la povertà).

Invece ci troviamo di fronte ad una risposta a questo punto assolutamente tardiva. Non solo, ma all'interno di questo decreto-legge vi è una serie di provvedimenti che avranno effetto e applicazione molto più tardi; quindi anche i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, dal nostro punto di vista, non sono stati rispettati.

Oltretutto, la risposta del Governo sembra ancora una volta sempre più incentrata sul salvataggio delle banche (e magari, nel caso specifico, del MPS), senza porre al centro la vera questione che è di fronte a noi, cioè un'azione di tutela incondizionata dei risparmiatori e dei lavoratori delle banche, che ora sono sempre più esposti. Nel decreto-legge stesso manca assolutamente un seppur minimo accenno alle responsabilità che ci hanno portato alla situazione attuale; responsabilità da cui non risultano certamente esenti esponenti del precedente e dell'attuale Governo, che non hanno saputo agire con la necessaria tempestività al fine di tutelare il risparmio.

Ieri abbiamo assunto la decisione di estendere l'urgenza a tutti i disegni di legge che propongono l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su questa vicenda e noi auspichiamo che si arrivi al più presto ad approvare l'istituzione di tale Commissione. Infatti, un'altra questione grave che è sotto gli occhi di tutti e che necessita di un intervento già con questo decreto-legge è ad esempio l'operazione trasparenza, volta a rendere finalmente noto, non solo al Parlamento, ma a tutti i cittadini e soprattutto ai risparmiatori, le responsabilità degli amministratori e tutti i debitori insolventi, soprattutto i grandi debitori. Il 78 per cento di queste sofferenze sono appunto legate alla concessione di prestiti superiori a 250.000 euro. Credo che questa sia un'altra delle questioni che sono di fronte a noi e su cui bisognerebbe intervenire immediatamente. Annunciamo, tra l'altro, anche la presentazione di un emendamento a questo decreto-legge proprio sulla trasparenza, perché tutti gli italiani hanno il diritto di conoscere i nomi di tutti i maggiori debitori insolventi. Questo ha molto a che fare anche con i presupposti di costituzionalità, perché è evidente a tutti che rischiamo di trovarci di fronte a trattamenti diversi e quindi ad una tutela non adeguata soprattutto dei piccoli risparmiatori.

Il profilo di costituzionalità è pertanto molto discutibile, così come noi ribadiamo che è assolutamente discutibile che ancora una volta si sia utilizzato un decreto-legge sulla base dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione quando gli stessi si erano manifestati già nell'anno precedente, e che siano inoltre inserite all'interno del decreto norme che troveranno invece un'applicazione non immediata e che hanno tutto il sapore di un ulteriore intervento di riforma.

Per questo motivo, confermiamo il nostro giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, vorrei ripercorrere brevemente la storia: i requisiti di necessità e urgenza derivano da alcuni fatti compiuti dal precedente Governo e dall'attuale. Partiamo dal recepimento nel novembre 2015 della direttiva BRRD (Bank recovery and resolution directive), il cosiddetto *bail in*; nel contempo, il Governo Renzi emette un decreto-legge per la risoluzione di quattro banche. Noi, in quel frangente, avevamo già intuito la necessità di un intervento pubblico

perché avevamo capito che, anche se le quattro banche non erano riconosciute come sistemiche, le loro vicende avrebbero portato comunque a un peggioramento della fiducia dei cittadini italiani nel nostro sistema bancario. La questione però non riguarda solo i cittadini italiani, perché molto spesso in quest'Aula si sente parlare di investitori esteri. Anche questi, vedendo che l'Italia non riesce a gestire il sistema bancario italiano, ossia quel tessuto che dovrebbe far crescere l'economia e i cittadini stessi, potrebbero avere qualche dubbio sull'investirci.

Noi avevamo pertanto chiesto di mettere subito in chiaro quali erano le procedure che si potevano effettuare attraverso la direttiva BRRD per intervenire pubblicamente. C'è stato risposto che non era possibile. È stato così emanato il decreto-legge del novembre 2015 e chi ha pagato per questo decreto sono solo i piccoli risparmiatori. Quest'Assemblea diceva che non si trattava di piccoli risparmiatori, ma di investitori. Però, a un certo punto, la maggioranza si è resa conto che forse avevamo ragione noi e che i piccoli risparmiatori sono stati truffati. Si pensa, quindi, a un indennizzo forfetario, ma quando si parla di indennizzo vuol dire che c'è una colpa perché non lo si riconosce se non c'è una colpa dall'altra parte.

Tralascio la questione degli arbitrati, che solo oggi siete riusciti a fare dopo un anno che dovevano essere pronti, per soffermarmi sul tema dell'indennizzo forfetario che il Governo decide di riconoscere nella misura dell'80 per cento a questi piccoli risparmiatori che si sono visti scippare i propri risparmi. Nel prosieguo interviene tutta la questione del *referendum* sulla riforma costituzionale e, a luglio 2016, escono i risultati degli *stress test*. Noi sapevamo già in anticipo che il Monte dei Paschi di Siena non avrebbe retto agli *stress test*, perché il percorso degli ultimi anni della banca aveva comunque evidenziato una mancanza di patrimonio e di liquidità; infatti, il titolo stava crollando. Al Governo però non interessava rimettere in piedi il sistema bancario: gli serviva solo un'arma di ricatto. Infatti, nella Toscana, Siena è la provincia in cui vince il sì (lo dico solo per chiarire alcune questioni) e la stessa cosa avviene ad Arezzo: sono le due città in cui le due banche operano. (*Applausi della senatrice Paglini*). Si arriva al *referendum* e si perde, ma la questione della Monte dei Paschi era già nota; non c'era però la necessità e urgenza in quel momento perché tanto si aspettava.

Si arriva al 23 dicembre, l'antivigilia, e scatta la necessità di adottare il decreto-legge in cui si stabiliscono delle procedure. Il decreto-legge in oggetto, infatti, stabilisce delle procedure attraverso le quali le banche possono chiedere il sostegno pubblico. Se si fosse trattato solo della determinazione delle procedure, lo si sarebbe potuto adottare anche prima. E invece no, si aspetta il 23 dicembre.

La necessità e l'urgenza non sono però rispettate dal Parlamento, in quanto non ci si mette subito al lavoro per capire, esaminare e arrivare poi alla conversione del decreto-legge in un testo giusto, ma si sta in vacanza fino al 10 gennaio. Quindi, nei giorni passati il decreto-legge, che si sarebbe potuto discutere nelle Assemblee parlamentari, viene tenuto fermo.

Nel decreto-legge in oggetto non ci sono solo gli aspetti che poco fa i miei colleghi hanno evidenziato, ma c'è proprio un errore di fondo: mi riferisco a questo Governo, che negli ultimi anni non è stato in grado di riportare il Paese Italia al lustro che aveva un tempo. L'unica necessità che vedo in questo Paese sono le vostre dimissioni. (*Applausi delle senatrici Bulgarelli e Paglini*). Infatti, con il vostro rattoppare un sistema bancario avete fatto di questo il Paese il Paese delle urgenze, visto che ora sono in urgenza non solo il sistema bancario, anche ma il territorio e l'occupazione.

Il disegno di legge sull'istituzione di una Commissione di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena è incardinato in Commissione da molto tempo, ma nessuno vedeva la necessità e l'urgenza di portarne a termine l'esame. Nella Commissione di inchiesta sul Monte dei Paschi istituita dalla Regione Toscana noi chiedemmo che l'elenco dei debitori fosse pubblico, perché loro i nomi li facevano. Tuttavia, il Parlamento non vedeva assolutamente la necessità e l'urgenza di dare delle risposte ai cittadini.

Mi chiedo una cosa. Quando si adottano i decreti-legge questo Governo pensa alla necessità e all'urgenza del Paese, oppure alla propria necessità e urgenza di rimanere al suo posto per continuare a coprire quelle amministrazioni bancarie e quella parte politica che ha influito su tutte le banche italiane? Infatti, ricordo che non c'è solo il Monte dei Paschi di Siena, ma esistono anche le quattro

banche salvate lo scorso anno, la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Carige, la Cassa di risparmio di San Miniato e le banche di credito cooperativo.

Abbiamo tutto il sistema bancario all'aria e questa responsabilità ce la dobbiamo assumere tutti, perché negli ultimi quattro anni in qualche modo abbiamo cercato di farvi riprendere il contatto con il territorio. Forse non siamo stati abbastanza incisivi o forse voi siete troppo sordi, ma questo decreto-legge non è necessario e urgente. I presupposti erano altri e voi siete arrivati qui per la vostra negligenza e incapacità nel ricoprire questi posti di comando. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, senza nulla togliere all'autorevolissima presenza di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari, mi sarei aspettato oggi la presenza del ministro Pier Carlo Padoan, anzitutto - ma non solo - perché su questo decreto-legge c'è la sua firma. Colgo peraltro l'occasione per dire che l'altra firma è del presidente del Consiglio Gentiloni, cui vanno gli auguri di pronta guarigione miei e del Gruppo Forza Italia. Ripeto: non solo per la firma che ha apposto il Ministro dell'economia a questo decreto, ma per quanto ha dichiarato nel corso degli scorsi mesi e anni sulla situazione del Monte dei Paschi: dichiarazioni ampiamente rassicuranti e trionfistiche che sono state peraltro riassunte, durante una trasmissione dell'8 gennaio scorso, in alcuni minuti di servizio che sono apparsi come un florilegio delle sue dichiarazioni del tutto rassicuranti sulla situazione del Monte dei Paschi.

Per tacere di quanto l'ex presidente del Consiglio Renzi ha detto più volte, in particolare un anno fa, il 22 gennaio 2016: il Monte dei Paschi è risanato, ora investire è un affare. Forse avrebbe dovuto far seguire queste dichiarazioni dalla consueta formuletta: "la presente non costituisce sollecitazione al risparmio o all'investimento su questi titoli". Infatti, un bancario che facesse un'affermazione di questo genere, senza precisare quanto ho sopra specificato, rischierebbe sanzioni penali. Invece abbiamo un ex Presidente del Consiglio che ha detto di investire in questa banca e chi ha investito si è ritrovato il capitale ridotto più o meno del 90 per cento.

Pertanto, quanto dico non è solo strumentale a parlare di fatti passati, le cui conseguenze, in realtà, sono pienamente presenti in questo decreto, ma sottolinea il primo difetto di questo decreto e cioè che giunge tardivo. Se fosse giunto per tempo, anziché essere preceduto da rassicurazioni false e pericolosamente fuorvianti, anziché 20 miliardi di euro sarebbe stata necessaria una somma molto inferiore.

Un articolo di Marcello Esposito su «la Repubblica», non proprio un giornale antigovernativo, ricordava qualche giorno fa che, negli ultimi sei mesi, il Monte dei Paschi ha perso 14 miliardi di depositi, una parte dei quali ora deve essere messa dallo Stato, cioè dal contribuente, con questo decreto-legge. È molto grave che sia stato fatto passare tutto questo tempo.

Un altro aspetto di strategia riguardante le banche, delle quali pure il Governo si è abbondantemente occupato (ricordo che ha ritenuto prioritario fare un intervento, assai discutibile, sulle banche popolari, anziché intervenire là dove c'era il problema), è in generale l'irrigidimento delle norme sulle banche, che sono state messe in ulteriore difficoltà perché molti depositanti sono fuggiti e non solo dal Monte dei Paschi, con il risultato che la crisi si è ulteriormente aggravata. Questo è stato veramente uno sbaglio strategico e di terapia.

Inoltre, l'accoglimento eccessivamente affrettato e non sufficientemente spiegato del famoso meccanismo del *bail in* ha fatto sì che molti, specialmente dalle banche che avevano il sentore di qualche difficoltà, siano fuggiti. Il risultato è che le banche che già erano in difficoltà sono finite in grave difficoltà e ora tocca al contribuente ripararle: davvero un errore gravissimo che dimostra l'insufficienza fondamentale della politica bancaria del Governo precedente e, per quanto di competenza, del Governo presente. Ecco perché avrebbe dovuto essere presente il Ministro dell'economia, che invece forse sta facendo qualche altra dichiarazione per indurre in errore altri

risparmiatori.

Vi è un altro problema in questo decreto. Tutti ora diranno come dovrebbe essere modificato; ricordo però che, senza il voto che il Gruppo di Forza Italia ha dato (non certo da solo, ma assieme ai Gruppi di maggioranza), un voto che ci siamo presi la responsabilità di accordare e che consente uno scostamento dal pareggio di bilancio, oggi non potremmo parlare di alcun decreto: né di un decreto-legge bello, né di un decreto-legge brutto o di un decreto-legge che piaccia all'uno o all'altro, perché senza quel voto questo decreto-legge non si potrebbe fare. I risparmiatori sarebbero comunque gravemente danneggiati nei loro risparmi e la crisi potrebbe estendersi, con effetto domino, ad altre banche e ad altre realtà del nostro Paese. Pertanto, questo va ricordato.

L'atteggiamento di responsabilità del Gruppo Forza Italia ha contribuito a far sì che oggi possiamo parlare di un decreto. Modificarlo in meglio o in peggio sarà poi compito, in parte, del Governo che, purtroppo, non ha ritenuto di consultare coloro che si sono coinvolti in questa presa di responsabilità e, in parte, del lavoro che faremo in queste settimane.

Ricordo, però, che trattandosi di decreto-legge, nel frattempo esso è in vigore. Pertanto, se ci sono degli errori, essi si riflettono fin da ora nella realtà e sarà difficile correggerli.

Un altro problema di questo decreto è la disparità di trattamento con le altre banche che si sono trovate in difficoltà; una disparità molto grave, denunciata, per esempio, dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il quale ha sottolineato come il precedente decreto sulle banche abbia creato gravi difficoltà (in particolare, egli si riferiva alla realtà della sua città). Poi, però, oggi ci si trova ad erogare somme molto più alte per salvare il Monte dei Paschi.

Noi sappiamo dai dati che, nel caso delle quattro banche salvate precedentemente, i risparmiatori sono stati ristorati per ora soltanto per il 10 per cento delle somme che avevano impegnato; qui parliamo di somme percentuali molto più alte.

Intanto, è una ingiustizia in sé. In secondo luogo, la situazione può dare luogo a dei ricorsi per evidente vizio di costituzionalità a fronte dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede l'eguaglianza tra i cittadini e, pertanto, espone anche lo Stato al rischio di dover tirare fuori altri soldi per situazioni che in questo decreto-legge non sono contemplate. Peraltro, qui non parliamo delle solite cifre che riempiono i giornali, soprattutto quando si parla degli organi costituzionali. Si voleva fare una riforma radicale della Costituzione per risparmiare 50 milioni, e poi qui si parla di 20 miliardi come se fossero noccioline; 20 miliardi che rischiano di aumentare con questa disparità di trattamento. Pertanto, questo è un difetto davvero notevole del provvedimento in oggetto, che bisognerà sicuramente prendere in esame.

Altro problema fondamentale di questo decreto-legge è che in esso non vi è traccia di misure che impongano al Governo di rendere conto di come questa somma verrà impiegata. Si parla di 20 miliardi di euro che escono subito dal bilancio dello Stato, con una formula curiosa. Mentre, ordinariamente, quando c'è un fondo di garanzia l'uscita per il bilancio dello Stato avviene quando questa garanzia deve davvero intervenire. Qui, invece, i 20 miliardi escono subito, e quindi aumenta il debito pubblico con tutte le conseguenze anche sulla strategia finanziaria del nostro debito, e poi il Governo li utilizzerà.

Noi sappiamo che la cifra relativa al Monte dei Paschi sarà compresa fra i sei (speriamo) e gli otto (temiamo) miliardi, ma gli altri? È assolutamente necessario che venga introdotto un meccanismo in questo decreto, con degli emendamenti, perché deve esserci, da parte del Governo, il dovere, con garanzie precise, di riferire su come vengono utilizzate queste somme.

La maggior parte di queste norme sono deroghe: non a norme secondarie, ma al codice civile e ad aspetti fondamentali contenuti nelle leggi di settore. Tali deroghe peraltro vengono in gran parte lasciate alla discrezionalità di scelte che dipendono dal Governo o vengono compiute direttamente dal Governo. La situazione di emergenza impone almeno in parte queste scelte, ma è fondamentale che il Governo ne riferisca e ne spieghi i criteri.

Un altro aspetto che vogliamo sottolineare è che è necessario introdurre (e riteniamo questa la sede più

opportuna) norme che impongano di rivelare i nomi e le identità di società o di privati che siano grossi debitori insolventi delle banche, che poi vengono aiutate a spese del cittadino. I dipendenti dello Stato, gli eletti dal popolo devono rendere conto dettagliatamente di quanto prendono. Lì parliamo di decine di migliaia di euro. Poiché qui parliamo di miliardi, sarà bene essere almeno altrettanto rigorosi.

Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare che se ci sono stati dei prestiti la cui restituzione è in sofferenza, vi è anche qualcuno che questi prestiti li ha concessi e che è più colpevole, perché ancora più responsabile. Di questo sarebbe bene avere contezza.

Non è possibile, ad esempio, che in questo decreto si stabilisca che si diano per truffati tutti coloro che hanno comprato delle obbligazioni subordinate - e questo è anche opinabile - senza che però ci sia il truffatore. Se lo Stato deve intervenire a rifondere coloro che hanno comprato dei titoli che, seguendo il codice civile, oggi hanno perso moltissimo del loro valore, si assume che questo titolo era una truffa; se però c'è il truffato e se si prevede che lo Stato debba rifondere il truffato, ci deve essere il truffatore.

Su questo punto bisogna fare chiarezza e per questo esprimeremo un voto di astensione, come nelle votazioni preliminari che ci sono state per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche in crisi, dichiarando la nostra buona volontà nei confronti dello sforzo che viene compiuto per salvare i risparmiatori, ma esprimendo al contempo tutte le nostre perplessità sulle carenze di questo decreto, la prima delle quali è la sua tardività, che lo ha reso notevolmente più costoso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il nostro Gruppo già ieri si era espresso a favore della proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, che ovviamente è l'oggetto della conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Troppe vicende che hanno riguardato quell'istituto sono ancora avvolte nel mistero, compreso l'apparente suicidio (ma poi è stato veramente così?) di un dirigente precipitato da Rocca Salimbeni. Nell'illustrazione, anche ieri, delle varie proposte di modifica avanzate dai colleghi alla proposta di legge sono elencati alcuni episodi che tornano di attualità con questo decreto e che vanno citati, ma la vicenda è molto più complessa. Riguarda legami che risalgono ad un tempo ancora più lontano e che hanno investito l'intero gruppo dirigente del Partito comunista, poi PDS, DS ed ora PD tanto a livello locale che nazionale. Alcune operazioni, infatti non potevano essere poste in essere se non vi fossero state complicità diffuse che hanno investito lo stesso Esecutivo, quando appunto quel partito aveva responsabilità di governo. Non posso dimenticare quel famoso atto d'indirizzo, che è la pietra miliare, il peccato originale - cosa unica nella storia di via XX Settembre - quando il Ministro del tesoro - Vincenzo Visco - intervenne pesantemente per indirizzare la nomina del nuovo presidente dell'istituto nella persona di Giuseppe Mussari: unico non senese ad assumere quella carica che nei 500 anni precedenti era spettata di diritto ad un cittadino del luogo.

Quando ieri ci siamo tutti espressi a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta, quindi, era per riuscire a scrivere e a portare fuori dalle mura del Granducato una narrazione rimasta fin troppo nell'ombra, o forse sarebbe meglio dire sotto maglietta.

Si illumineranno le manovre iniziate fin dagli anni Settanta ad opera di personaggi poco noti al grande pubblico, ma non alla nomenclatura di quel partito. Fu Silvano Andriani, uno dei consiglieri della banca, a far conoscere, a Roma, le potenzialità di un istituto che, negli anni precedenti, aveva avuto solo un'importanza locale. Silvano Andriani, prima di essere eletto come senatore, era stato il segretario del CESPE: chi ha i capelli bianchi come me ricorda che era il centro studi di politica economica del Partito comunista. Un vivaio di giovani quadri dove almeno due ministri attuali - Pier Carlo Padoan e Claudio De Vincenti - compivano i primi passi. Questo per dimostrare quanto sia lunga la tela di quella storia.

Né mi soffermo sulle vicende più recenti che questo decreto ben esplicita. Negli ambienti finanziari si

parla, con insistenza, di un possibile scambio, a livello europeo. La Commissione che chiude un occhio sulle misure di salvataggio predisposto, in aperta violazione delle norme del *bail in* per evitare di accendere i fari sul vero grande malato d'Europa, vale a dire la Deutsche Bank con il suo carico di derivati, la cui valutazione è stata lasciata alla discrezionalità della stessa banca, mentre alcune operazioni di mercato sono state valutate in modo improprio per rafforzare la sua consistenza patrimoniale. Già questo accenno dimostra come il problema degli assetti del sistema bancario italiano vada ben oltre il caso del Monte dei Paschi di Siena.

Ecco perché in questo momento voteremo contro il decreto in esame: ne riteniamo una dimostrazione - se mai ce ne fosse bisogno - la richiesta avanzata dal presidente dell'ABI, cioè quella di rendere noto il nome dei primi cento debitori che non hanno proceduto al rimborso dei debiti contratti e che di conseguenza hanno alimentato i *non performing loans*, che rappresentano la palla al piede dell'intero sistema bancario italiano. Diceva un mio collega di Gruppo, il senatore Milo, che bisognerebbe nazionalizzare le imprese che hanno preso i soldi dallo Stato e non li hanno restituiti, non dare i soldi al Monte dei Paschi per coprire questi buchi che hanno creato dolosamente.

I problemi lievitano nel disinteresse generale: vorrei ricordare che già nel 2012, ben cinque anni fa, in un rapporto del Fondo monetario italiano sulla stabilità finanziaria si indicava con grande preoccupazione che le banche italiane avevano crediti in sofferenza per un valore che le collocava al terzo posto nella classifica internazionale, subito dopo la Grecia e l'Irlanda. Si tratta di una denuncia che evidentemente non ha scosso chi invece doveva preoccuparsi.

Queste sono solo alcune ragioni per dimostrare la necessità di estendere il presente decreto a tutto il sistema bancario, non solo al Monte dei Paschi. Troppe cose rimangono misteriose, a partire da una vigilanza, quella della Banca d'Italia, che ha operato con discrezionalità e intermittenza: feroce con alcune piccole banche - ne cito una, il Credito cooperativo fiorentino - ma del tutto comprensiva e ovviamente complice in tutte le altre situazioni, compreso il Monte dei Paschi di Siena, al punto da determinare i risvolti di carattere giudiziario poi terminati con un non luogo a procedere.

Nella nostra proposta, quindi, oggi riteniamo che il nostro obiettivo coincida con quello indicato dal presidente dell'ABI: rendere noti i nomi dei grandi profittatori di una risorsa come il risparmio, specificatamente tutelato dall'articolo 47 della nostra Costituzione. Ecco perché il nostro voto sarà contrario, proprio perché il testo non rispetta quest'articolo 47. Dobbiamo separare le mele marce (poche) da quelle buone (tante) per evitare possibili contagi e contaminazioni. Siamo infatti convinti che la maggior parte delle banche italiane sia solida e in grado di svolgere la sua funzione essenziale, che è quella di finanziare lo sviluppo economico del Paese. Proprio per preservare tale funzione, però, è necessario non solo mettere in fuorigioco chi si è approfittato della pubblica buona fede, ma far emergere prima che sia troppo tardi quei problemi ai quali si può ancora provvedere. Un compito, questo, che non può essere lasciato ad *Authority* che hanno mostrato tutti i loro limiti; il Parlamento deve esserne investito e anche questo decreto va reso potabile e allargabile a tutto il problema bancario italiano.

Concludo con un'ultima considerazione importante, che forse, signor Presidente, è la più importante: bisogna valutare anche i rimborsi delle obbligazioni subordinate. Il rimborso non va dato a piè di lista, perché in questi momenti ci sono stati tanti speculatori che nel mercato secondario hanno rastrellato obbligazioni in grande quantità e giacché con questo decreto, lo Stato le copre al 100 per cento, costoro realizzano margini d'interesse inimmaginabili; sono questi gli speculatori che non ci possiamo permettere di rimborsare: non possiamo rimborsare al cento per cento chi ha comprato e rastrellato sul mercato secondario le obbligazioni pagandole praticamente un nulla. Dovremmo farlo perché sono amici degli amici? Qui ci sono stati degli interessi incredibili con delle complicità, come ho già detto prima. In quel sistema c'era il CESPE, una fondazione di politica economica del PCI in cui sono cresciuti due Ministri. Qui nessuno è fesso. Quindi dobbiamo fissare per le obbligazioni una data, ad esempio il 30 giugno: quelle successive a tale data dobbiamo considerarle in mano a speculatori che non so di quale corrente siano (ma lo posso immaginare), che hanno rastrellato a costo zero per avere cento.

Ecco perché noi, a differenza dei colleghi di Forza Italia, non ci asterremo, ma voteremo contro.
(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione di studenti e docenti dell'Istituto tecnico commerciale e Liceo delle scienze umane «Angelo Poliziano» di Roma, che sta seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 2629 (ore 10,31)

MANCUSO (AP (Ncd-CpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (Ncd-CpI)). Signor Presidente, mi pare che mai come questa volta si possa dire che la notte abbia portato consiglio. Fino a ieri in Commissione affari costituzionali sembrava che sulla necessità di votare favorevolmente ai presupposti di necessità e urgenza di questo provvedimento fossimo tutti, o quasi, d'accordo. Se non c'è stata totale condivisione, sicuramente non ci sono state le riflessioni e gli interventi che oggi ho ascoltato in Aula, che riguardano più che altro il merito del provvedimento. Poco ho sentito dal punto di vista delle motivazioni che possono essere ostative circa l'accoglimento dei presupposti di necessità e urgenza.

Ritengo che la discussione di oggi sia stata un po' anticipatoria del dibattito successivo, però noi ora ci dobbiamo limitare all'approvazione e all'accoglimento di questi presupposti. Mi sembra che in questo caso ci siano tutte le motivazioni e che siano assolutamente serie.

Al Capo I del provvedimento è disciplinata la procedura per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di banche aventi sede legale in Italia.

Il Capo II riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale, e se questi interventi non si fanno con la dovuta urgenza, ritengo che si possa anche vanificare l'intervento del Governo in aiuto e supporto al sistema bancario. Che poi ci sia la necessità di una riorganizzazione, di una revisione e di una riflessione totale sulla necessità - così come è stato detto ieri - di verificare il comportamento di chi ha le responsabilità di monitorare e vigilare sul sistema bancario, questo è un altro discorso.

Pertanto, ribadisco la validità della mia proposta avanzata presso Commissione affari costituzionali ed invito l'Assemblea a respingere le pregiudiziali proposte oggi. (Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI)).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

CRIMI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Chiedo ai colleghi di prendere posto e invito chi non avesse ancora ritirato la propria tessera ad affrettarsi a farlo.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

in ordine al disegno di legge n. 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 237.

È approvato.

CRIMI (M5S). Chiedo la controprova visto che ci sono stati astenuti e contrari.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2498\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,36)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2498, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[COMPAGNA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Azerbaijan, che è membro del Partenariato Euro-Atlantico, occupa un'area di grande importanza strategica e politica, che costituisce però anche un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi alimentano spesso attività criminali di vario tipo sul territorio europeo.

Nell'ambito delle intese bilaterali con l'Azerbaijan, il Parlamento ha recentemente autorizzato un disegno di legge - ora in attesa di pubblicazione - relativo ad un Accordo di cooperazione nel settore della difesa.

L'intesa oggi al nostro esame è composta da un preambolo e da 12 articoli; dopo aver definito i rispettivi Ministeri degli interni quali autorità competenti, individua e definisce le diverse tipologie di reati (dalla criminalità organizzata al terrorismo, fino al traffico di stupefacenti e di esseri umani) cui si applica.

La cooperazione prevede lo scambio di informazioni e di esperienze, la ricerca di latitanti e di persone scomparse, l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione e l'applicazione di mezzi tecnologici moderni per il contrasto ai traffici di persone e di migranti.

Le richieste di assistenza possono essere respinte solo se compromettono la sicurezza nazionale o risultano in contrasto con la legislazione nazionale.

L'articolo 8, in particolare, definisce i limiti e i livelli di protezione relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi nell'ambito della cooperazione bilaterale, disponendone un utilizzo per i soli fini dell'Accordo, salvo diverso consenso fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 60.000 euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, ed è anzi in linea con le Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata.

In conclusione, la Commissione mi autorizza a proporre all'Aula l'approvazione da parte

dell'Assemblea del provvedimento in esame. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, si tratta di un Accordo importante e non penso sia il caso di rinunciarvi. È giusto sottolineare che la relazione del collega Compagna ha fornito le spiegazioni necessarie all'Assemblea per comprendere la portata di questa ratifica. Mi limito a dire che abbiamo un orientamento favorevole per quanto riguarda la votazione finale e in sede di dichiarazione di voto fornirò le motivazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2948

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come anticipato ho riservato a questa fase l'indicazione delle motivazioni relative all'espressione del voto favorevole del nostro Gruppo e, se lei lo consente, per economia dei nostri lavori consegnerei alla Presidenza il testo scritto del mio intervento preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Signor Presidente, io vorrei cogliere questa occasione per svolgere un'unica dichiarazione di voto sui quattro provvedimenti che abbiamo in votazione questa mattina e che sono tutti più o meno riguardanti gli stessi argomenti. Questa mia dichiarazione di voto vale quindi per tutti ed in particolare per gli accordi tra la Repubblica italiana e l'Azerbaijan, tra la Repubblica Italiana e lo Stato di Israele, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia e tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Qatar; questo perché tutti e quattro i provvedimenti per vari aspetti riguardano forme di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Paesi in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, all'emigrazione illegale.

C'è tutto un complesso lavoro che viene fatto dallo Stato italiano, in particolare dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri, con altri Stati per contrastare questi fenomeni gravissimi in alcune aree molto critiche del mondo. Per questi motivi, il voto del Gruppo ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare sarà favorevole su tutti e quattro i provvedimenti in materia che sono al nostro esame.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2499) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2499, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, il testo in esame riguarda un aspetto importante, come richiama il collega Amoruso, cioè la collaborazione dell'Italia nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare con riferimento alla prevenzione, alla scoperta ed alla repressione dei reati e all'individuazione dei criminali. Di qui, un'azione comune tra le autorità italiane e del Governo dello Stato del Qatar.

Il testo si compone di un preambolo e di 11 articoli e mira a definire uno strumento giuridico che regolamenti la collaborazione di polizia bilaterale sotto il profilo strategico ed operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Nel definire gli obiettivi del *Memorandum*, l'articolo 1 menziona la collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità, in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati, nonché l'individuazione dei criminali, richiedano un'azione comune tra le autorità dei due Paesi. L'Accordo è finalizzato, in particolare, a contrastare, attraverso una cooperazione di polizia, i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di armi, il terrorismo, la criminalità organizzata, l'immigrazione illegale e altri reati in qualche modo riguardanti il crimine organizzato. La cooperazione implica lo scambio delle informazioni e l'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico delle indagini.

Gli articoli seguenti disciplinano i casi in cui le richieste di assistenza possano essere rifiutate, lo scambio di riunioni e visite e le misure di tutela per la protezione dei dati personali.

Le autorità competenti sono il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Dipartimento per la cooperazione internazionale per il Qatar.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all'entrata in vigore del testo. Gli oneri complessivi sono di circa 50.000 euro annui.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità. Il testo tiene conto delle disposizioni contenute, fra le altre, nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

In conclusione, la Commissione mi dà mandato di proporre a questa Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, su questa ratifica credo sia necessaria una breve riflessione.

Naturalmente, la lotta alla criminalità è questione che vede tutti schierati dalla stessa parte ma, poiché siamo in un momento delicato, bisogna prestare attenzione a provvedimenti come questo e soprattutto bisogna capire quali sono i soggetti con cui ci si interfaccia, quando vengono siglati accordi di questo tipo. Non si tratta di provvedimenti di serie B, ma di provvedimenti che hanno un impatto sui cittadini.

Una ratifica di questo tipo ha sicuramente una portata positiva per quanto riguarda i rapporti tra i due Paesi, ma forse è necessario chiedere uno sforzo maggiore in termini di chiarezza al soggetto interlocutore, in questo caso al Qatar, con cui stringiamo questo accordo, per quanto riguarda determinati atteggiamenti assunti in passato. Mi riferisco ad iniziative che poi hanno causato un nocumento, dei danni o anche delle tragedie in altre aree del mondo. È necessario capire se, effettivamente, chi firma con noi un accordo è scevro da questo tipo di sostegno a soggetti che hanno intenzioni ostili oppure vi è stata una connivenza, che deve essere assolutamente condannata e non deve più esserci in futuro.

Quando si parla di Qatar, si parla di uno Stato che sostiene la diffusione della religione islamica in

tante altre parti del mondo, oltre ai Paesi dove essa si è originata e spesso lo fa mettendo a disposizione tantissimi soldi, tanti milioni di euro. Anche in proposito bisognerebbe capire quali siano le intenzioni reali: si tratta solamente di agevolare la diffusione di un culto oppure dietro c'è qualcos'altro?

Queste sono preoccupazioni che ritenevo giusto rassegnare, evidenziando però che la portata del provvedimento è sicuramente positiva e che ci troviamo di fronte ad un Paese che ha dato dei segnali che, almeno nell'ultimo periodo, fanno ben pensare per quanto riguarda il futuro. La nostra è una preoccupazione; qualcuno la può ritenere eccessiva, ma essa ha portato il nostro Gruppo, alla Camera, ad astenersi sui singoli articoli e sulla votazione finale, posizione che preannuncio in questa sede e che ribadirò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, visto che ho già anticipato alcune delle perplessità che ci hanno portato ad esprimere un voto di astensione sui singoli articoli, confermiamo tale voto di astensione anche per quanto riguarda il voto finale sul provvedimento. Le chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, che ribadisce in modo molto più puntuale le perplessità poc'anzi espresse e ribadisco il voto di astensione del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento, senatore Stucchi.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (Ncd-CpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (Ncd-CpI)*). Signor Presidente, l'illustrazione del collega Compagna è stata puntuale e dettagliata. Non c'è dubbio che l'argomento, anche alla luce delle riflessioni che ha sollevato il collega Stucchi, vada nella direzione di una maggiore conoscenza e di un maggior approfondimento.

Tuttavia, proprio per dare migliori risposte in futuro credo sia opportuno non solo condividere, ma anche sostenere convintamente questo disegno di legge e, in particolare, quanto contenuto all'articolo 1. Di conseguenza, il voto del Gruppo Area Popolare sarà senz'altro favorevole. (*Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI)*).

[PRESIDENTE](#). Ricordo che in sede di esame del disegno di legge n. 2498 il senatore Amoruso ha anticipato il voto favorevole del proprio Gruppo anche sul disegno di legge in esame.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[SANGALLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Per giustificare il nostro voto, richiamo l'articolo 1, su cui vi è stata un'ampissima convergenza: i temi che si trattano tra i due Stati sono la collaborazione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la criminalità organizzata, tutti i tipi di contraffazione e di contrabbando, il riciclaggio, i reati connessi alle carte di credito, i reati informatici e suInternet, i reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi e l'immigrazione clandestina. Mi pare utile che questo *Memorandum* di intesa venga adottato e pertanto sul provvedimento il voto del Partito Democratico sarà favorevole.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento. Le finalità, come ha detto il presidente Sangalli, sono buonissime, il problema è il soggetto con cui l'Accordo viene fatto. Credo che, per le implicazioni che ci sono state da parte di quello Stato con organizzazioni che, per l'appunto, questo strumento si propone di combattere, sarebbe stato maggiormente opportuno un approfondimento di carattere sostanziale e politico prima della ratifica. Pertanto, noi ci asterremo.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (Relazione orale) (ore 10,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2027.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e la Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia. L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a sviluppare una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento all'immigrazione illegale, alla tratta degli esseri umani e al traffico di sostanze stupefacenti. L'intento è di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sul piano strategico e operativo, nonché di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla pubblica sicurezza.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 17 articoli, individua nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili dell'attuazione dell'intesa. Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'intesa definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera prevedendo lo scambio di informazioni, i collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, l'armonizzazione dell'attività operativa, istruzione e formazione professionale.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano uno scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di attività operative. Un capitolo specifico è dedicato alla protezione della riservatezza dei dati personali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui, ascrivibili alle spese per la diaria e per il distacco di breve termine del personale coinvolto, nonché per l'attività di formazione e istruzione.

Segnalo all'Assemblea che la Commissione affari esteri ha approvato due emendamenti al testo originario seguendo le indicazioni formulate dalla competente Commissione bilancio per spostare la copertura finanziaria al 2017 e per aggiornare le norme sulla copertura alla riforma delle legge di contabilità entrata in vigore lo scorso settembre.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e i relativi protocolli.

In conclusione, signor Presidente, si propone l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, nella seduta di Commissione di ieri il senatore Pegorer ha relazionato sul provvedimento in esame e devo dire che anche nella relazione svolta questa mattina ne ha illustrato bene i contenuti.

Condivido *in toto* la sua relazione e vorrei soffermarmi solo su un aspetto, ossia la sottolineatura che ha voluto fare dello specifico capitolo dedicato alla riservatezza dei dati personali. Si tratta di una questione attualissima, presente anche oggi sui quotidiani e per fortuna l'Accordo contiene un

passaggio dedicato a questo tema. È una cosa importante che ritengo opportuno sottolineare all'Assemblea, ribadendo la condivisione dei contenuti del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

CIAMPOLILLO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento.

Voglio dire solo che servirà un ulteriore accordo o ulteriori accordi con la Croazia per affrontare altre tematiche che riguardano l'area balcanica, collegata all'Italia in modo più che contiguo, e che hanno conseguenze dirette per il nostro Paese.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, voglio dire due parole in merito all'Accordo in esame, partendo dalla crisi siriana, che può essere definita, senza ombra di dubbio, la madre di tutte le emergenze migratorie in Europa dal 2011 in poi, oltre alla crisi libica, che sarebbe meglio definire l'aggressione militare a un Paese sovrano con l'obiettivo di annientare le istituzioni e favorire il caos. Entrambe le crisi influiscono sui flussi migratori, ma in questo caso mi riferirò alla crisi siriana per ovvie ragioni di geografia dei flussi migratori verso l'Europa. Questa crisi ha generato un enorme flusso di profughi, dei quali un numero sempre maggiore si dirige in Europa. Di fronte alle problematiche generate da quanto appena illustrato, la posizione politica della Croazia e degli altri Paesi dell'Est Europa è stata di totale contrasto alla ripartizione delle quote migranti, facendo di fatto pesare l'accoglienza su Paesi come il nostro e la Grecia. La Croazia, inoltre, ha più volte chiuso le proprie frontiere, creando di fatto situazioni di emergenza significative sia per gli Stati limitrofi, che per l'Europa in generale.

Il problema, signor Presidente, non è dunque l'accordo in sé, ma il segnale politico che diamo alla Croazia, in un momento in cui questo Paese, in contrasto con altri, attua frequenti chiusure delle sue frontiere e a livello europeo gioca in un campo avverso al nostro interesse nazionale, dato che una chiusura generalizzata delle frontiere dei Paesi europei (come - voglio ricordarlo - Zagabria auspica) lascerebbe i migranti sul territorio italiano e quindi aggraverebbe il sistema di accoglienza che fa già acqua da tutte le parti ed è stato più volte terreno di corruzione e malaffare, come ben sappiamo e come molti colleghi del PD ben sanno, con i casi di mafia capitale e del CARA di Mineo.

Signor Presidente, parliamo tanto di immigrazione irregolare dal Mediterraneo (circa 150.000 arrivi in media all'anno) quando dalle Repubbliche dell'Est Europa ogni anno milioni di persone si spostano da aree dove il salario di un operaio è di circa 200 euro: mi pare chiaro che qualcosa non funzioni. Voi la chiamate integrazione, ma a mio avviso siamo di fronte ad un processo migratorio ben più imponente che sta abbattendo, una dopo l'altra, tutte le conquiste sociali e lavorative faticosamente raggiunte con la lotta dei nostri nonni e dei nostri padri.

Le reiterate azioni di chiusura della frontiera da parte della Croazia e il sostegno ad una proposta politica europea di gestione delle quote di redistribuzione dei migranti che danneggia in maniera sia diretta che indiretta l'interesse italiano sono le ragioni che portano il Movimento 5 Stelle a votare contro questo Accordo e invito i colleghi degli altri Gruppi politici a unirsi e dare un segnale politico inequivocabile a chi lavora per bloccare i migranti nei Paesi di primo approdo come il nostro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ROSSI Luciano](#) (AP (Ncd-CpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (Ncd-CpI)). Signor Presidente, credo che l'illustrazione del collega Pegorer sia stata puntuale e non c'è dubbio che i rapporti di buon vicinato con la Croazia siano per noi fondamentali. Per questi e altri motivi, posso anticipare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole al presente Accordo, ma non ci nascondiamo che deve essere uno dei primi passi di una politica molto attenta rispetto a tutta l'area dei Balcani, sia per quanto riguarda i flussi di migrazione, sia in vista di un processo di stabilizzazione dei Balcani stessi. La politica estera e internazionale presuppone che si parta da accordi e non da scontri: l'accordo serve per poter poi costruire nuovi accordi. Per tale motivo voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ricordo che in sede di esame del disegno di legge n. 2498 il senatore Amoruso ha anticipato il voto favorevole del proprio Gruppo anche sul disegno di legge in esame.

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(2186\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 (Relazione orale) (ore 11,08)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2186.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CORSINI](#), relatore. Signor Presidente, il collega, senatore Amoruso, ha già delineato il senso e le finalità di questo provvedimento, ma in vista di una valutazione più dettagliata dirò che l'intesa in esame risponde all'esigenza di migliorare la cooperazione operativa tra le forze di sicurezza dei due Paesi, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza reciproca e prevenire e combattere la criminalità transnazionale e il terrorismo.

L'Accordo, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'Italia, e il Ministero della pubblica sicurezza, per Israele.

Tra gli ambiti della cooperazione (articolo 2), sono inclusi la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo.

Il testo definisce quindi le modalità per lo svolgimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative, nonché lo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due territori.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, nelle situazioni pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti.

Alcuni articoli sono quindi dedicati alla protezione dei testimoni e dei loro familiari, ai limiti all'uso dei dati personali e al distacco di esperti per la sicurezza.

L'intesa dispone altresì la possibilità per le autorità competenti di concludere accordi di esecuzione, regola la gestione delle spese ordinarie e disciplina le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, la durata, l'entrata in vigore e le modalità per la sua eventuale modifica.

Il disegno di legge consta di quattro articoli relativi all'autorizzazione, alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del testo. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui. L'analisi delle compatibilità

dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo, pur in assenza di richiami formali nel preambolo, appare compatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia e, in particolare, tiene conto nella sostanza delle disposizioni contenute delle Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo e contro la criminalità organizzata transnazionale.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, il collega Corsini, da buon professore, ha illustrato in modo perfetto il contenuto di questa ratifica, tra l'altro oggetto dei lavori in Commissione ieri pomeriggio.

Ritengo condivisibile la finalità di questa ratifica e, quindi, senza perdere altro tempo per l'economia dei nostri lavori, anticipo già in questa sede il voto favorevole della Lega Nord su questo provvedimento, sugli articoli e per il voto finale. *(Applausi del senatore Crosio).*

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

CIAMPOLILLO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STUCCHI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, desidero solo ribadire il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al provvedimento.

[BERTOROTTA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, non si può non spendere alcune parole per Israele e per gli accordi che stringiamo con questo Paese.

Questo Accordo, firmato nel 2013, sostituisce una convenzione precedente del 2005. Esso prevede una spesa complessiva superiore a 120.000 euro. È prevista una serie di corsi di formazione e scambi di informazioni che, a mio avviso, non ha alcuna utilità in Italia, in quanto noi non affrontiamo minacce simili a quelle che affronta Israele né, tantomeno, ci troviamo in presenza di territori morfologicamente omogenei.

Risulta poi preoccupante la collaborazione nella gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa. Le nostre forze di polizia sono perfettamente addestrate ad affrontare questo genere di eventi e non si capisce per quale motivo dovremmo spendere altri soldi per cooperare in un settore che riguarda strettamente l'ordine pubblico interno dei rispettivi Paesi.

Inoltre, c'è una grande differenza tra i reati che vengono puniti nel Paese mediorientale rispetto a quelli che vengono puniti nel nostro. Per fare solo un esempio, potremmo riferirci alla legislazione penale sui minori, soprattutto palestinesi, rispetto alle tutele previste nel nostro Paese, ma le differenze non si fermano qui, ovviamente. Riteniamo dunque che l'accordo firmato nel 2005 sia già sufficiente a garantire la cooperazione sulla sicurezza dei rispettivi Paesi, senza aggravare lo Stato di ulteriori spese che - ripeto - a nostro avviso sono sostanzialmente inutili in termini sia di aggiornamento del nostro personale, che di minacce che il nostro Paese deve affrontare.

Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle alla ratifica in oggetto.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (Ncd-CpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (Ncd-CpI)*). Signor Presidente, intervengo per anticipare il voto convintamente a sostegno del Gruppo di Area Popolare, prendendo senz'altro le distanze da quanto la collega del Movimento 5 Stelle ha detto. Infatti, non si tratta di spese, ma di investimenti in sicurezza e non c'è dubbio che quando si parla dei temi della sicurezza e della difesa di tutto il mondo, ad iniziare dal nostro Paese, non si può pensare di difendere solo i nostri confini senza immaginare di essere, invece, protagonisti anche dello scenario internazionale.

Il voto del Gruppo Area Popolare sarà pertanto favorevole alla ratifica.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo anch'io per esprimere il voto favorevole del

Gruppo Forza Italia, sottolineando che lo Stato di Israele gestisce l'emergenza ed il contrasto al terrorismo, agli attentati ed al lancio di missili ogni giorno. È un Paese che ha inventato un sistema di difesa grazie al quale i continui lanci di missili, che vengono dai territori che sono stati menzionati e dei quali si compiangono sempre altri aspetti senza mai parlare di questo, vengono in grandissima parte neutralizzati. Quel sistema di difesa purtroppo, dati i tempi che il nostro Paese, come altri, deve fronteggiare, potrebbe essere molto utile. Sarebbe utile quanto meno una collaborazione con un Paese che ha questa straordinaria, quotidiana esperienza di rispetto dei diritti umani e di difesa della sicurezza dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signor Presidente, mi preme sottolineare che quello al nostro esame è un Accordo importante, che si inserisce in una situazione di grande tensione presente nell'area mediorientale. Esso viene ratificato a pochi giorni da un terribile attentato che ha colpito Israele e a quel popolo e a quel Governo dobbiamo esprimere la nostra compatta solidarietà, nonché la gratitudine per l'impegno nella lotta al terrorismo che quel Paese è chiamato a svolgere e che svolge dando a tutti lezione su come lo si deve fare.

Se si intensificano le relazioni e la collaborazione con quel Paese, anche in una situazione che si auspica di maggiore distensione dell'area mediorientale e nei rapporti con la Palestina, non possiamo che esserne soddisfatti e contenti. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico per le argomentazioni esattamente opposte a quelle di chi vota contro. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che in sede di esame del disegno di legge n. 2498 il senatore Amoruso ha anticipato il voto favorevole del proprio Gruppo anche sul disegno di legge in esame.

[GAETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAETTI \(M5S\)](#). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Prendiamo atto che nella precedente votazione il senatore Carraro intendeva esprimere un voto favorevole.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2194\)](#) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 (Relazione orale) (ore 11,19)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2194.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AMORUSO](#), relatore. Signor Presidente, la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i

due Paesi. L'intesa ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che è stata alla base di molti accordi con altri Paesi, tra cui quello che esamineremo tra poco che riguarda le Filippine, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili d'impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile.

Quanto agli utili di capitale, la Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa.

In materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i redditi di professori ed insegnanti, l'accordo, per facilitare gli scambi, dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgono attività di ricerca o insegnamento.

Sono poi previsti il principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione dei conflitti, lo scambio d'informazioni e l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione e alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore. Non sono previsti oneri. Il testo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come ha detto il relatore la doppia imposizione è questione ben nota a quest'Assemblea. Si tratta di una ratifica *standard*, che viene scritta seguendo un modello già utilizzato e risolve alcune questioni aperte tra questi due Paesi, ossia il nostro e Barbados.

Credo che, come in altri casi, il nostro Gruppo non possa che condividere le finalità del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

CIAMPOLILLO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STUCCHI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in ragione di quanto ho detto, condividendone le finalità, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, parlando di Barbados vengono in mente il Paradiso: spiagge da sogno, mare cristallino, rigogliosa ed esotica vegetazione. Un posto meraviglioso. Oltre che essere un paradiso per il turismo, è un paradiso fiscale, soprattutto per le imprese di grandi dimensioni.

Bisogna innanzitutto distinguere tra le persone fisiche e le società. Le società godono di molti privilegi, come ad esempio: dieci anni di esenzione dal pagamento delle tasse sul reddito, seguiti da una aliquota fissa del 2,5 per cento. Ma fin qui nulla di scorretto, poiché il Paese è molto piccolo e le esigenze di spesa dello Stato sono sicuramente più contenute delle nostre. È proprio il caso di citare un articolo di Valerio Castronovo del 14 agosto 2016 su «Il Sole 24 Ore», dal titolo «È il capitalismo, bellezza», ovvero come giudicare scorretta una concorrenza basata su tasse più basse e servizi alle imprese migliori.

Sulla trasparenza bancaria, invece, Barbados è attualmente inserito nelle *black list* degli Stati non collaborativi previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Barbados fa inoltre parte della cosiddetta lista *top 30* dei paradisi fiscali predisposta dall'Unione europea. Come non concludere che la firma di questo accordo è un passo decisivo verso l'uscita dalla *black list* italiana e ovviamente un'ottima referenza anche per uscire dalla *top list* europea, sempre che ciò sia di interesse per entrambe le parti?

È da evidenziare inoltre che rispetto al modello di Convenzione OCSE, comunemente usato dal nostro Paese per siglare accordi di questo tipo, in questo caso ci sono da notare diverse anomalie, come ad esempio: l'articolo 14 stabilisce una corsia privilegiata per le cosiddette stabili organizzazioni, che sarebbero «piattaforma di trivellazione o nave utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali» quale stabile organizzazione, «se la durata oltrepassa i sei mesi».

La difformità rispetto al modello OCSE riguarda l'articolo 28, che stabilisce la possibilità di rimborsi al contribuente soprattutto nel caso di tassazioni improprie. È inoltre da rilevare che lo Stato caraibico ha recentemente sottoscritto la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza in materia fiscale

promossa da OCSE e Consiglio d'Europa, e rientra tra i Paesi che si sono impegnati ad effettuare, entro il settembre 2017, la prima trasmissione di dati secondo il nuovo *standard* di scambio automatico OCSE in materia di informazioni finanziarie. Analoghi accordi sono stati sottoscritti anche con gli Stati Uniti.

Questo accordo va probabilmente nella giusta direzione, quella di una maggiore trasparenza e di regole certe, tuttavia non è adeguato ad affrontare il prossimo futuro, anche in ragione della trasformazione del mercato finanziario e delle imprese. È un accordo nato già vecchio per molti versi.

Tuttavia, in ragione della necessità di proseguire un percorso di dialogo e di recuperare base imponibile legittima, seppur in presenza delle perplessità evidenziate, annuncio il nostro voto favorevole.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (Ncd-CpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (Ncd-CpI)*). Signor Presidente, l'illustrazione fatta dal collega Amoruso è stata precisa e puntuale. Pertanto, anticipo il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

[SANGALLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Partito Democratico.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 (Relazione orale) (ore 11,29)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2207.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MICHELONI](#), relatore. Signor Presidente, si tratta di ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

Il Protocollo in esame è finalizzato ad aggiornare la Convenzione bilaterale risalente al 1980, consentendo di ampliarne il campo di applicazione, includendovi, per l'Italia, anche l'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo III modifica alcune disposizioni della Convenzione vigente, riformulando in particolare quella relativa al metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione,

rendendola adeguata alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle Convenzioni fiscali. Il medesimo articolo elimina il meccanismo che prevedeva la possibilità per i soggetti italiani che operano nel territorio delle Filippine di attribuirsi il pagamento di imposte virtuali su canoni, interessi o dividendi, anche qualora le stesse non venissero effettivamente prelevate per tali fattispecie reddituali.

Il successivo articolo IV amplia la cooperazione fra le amministrazioni, prevedendo fra l'altro il superamento del segreto bancario. L'articolo costituisce dunque la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa fra le Parti in materia di scambio di informazione, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, consentendo al contempo di migliorare la trasparenza dei rapporti fra le autorità fiscali dei due Paesi.

Da ultimo, l'articolo V dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo al momento dello scambio delle notifiche delle procedure di recepimento del nuovo accordo nei rispettivi ordinamenti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa come dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione non dovrebbero determinarsi effetti di gettito per l'erario italiano. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, ringrazio il relatore per il suo intervento. Questa ratifica tocca in effetti una questione che abbiamo già affrontato con le Barbados, ma per le Filippine è una questione che va ad aggiornare un documento già esistente al fine di evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale. Noi condividiamo queste finalità. Oggi abbiamo uno strumento più moderno, più agile e facilmente applicabile che sicuramente porterà a dei risultati migliori; uno strumento maggiormente performante rispetto ai vecchi accordi esistenti. Come dicevo prima, condividiamo le finalità e ci auguriamo che il prima possibile possa trovare applicazione il contenuto di questa ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STUCCHI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, mi limito a ribadire il voto favorevole del nostro Gruppo; le finalità sono condivise e soprattutto è uno strumento che può dare risultati migliori rispetto a quello attualmente in vigore.

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[ROSSI Luciano](#) (AP (Ncd-CpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (Ncd-CpI)). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto convintamente favorevole del Gruppo.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, comunico che nella seduta pomeridiana di martedì 17 gennaio, alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella stessa giornata di martedì.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PERRONE](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE (CoR). Signor Presidente, è mio desiderio portare all'attenzione di questa Assemblea la preoccupante situazione di maltempo che si è abbattuto sulle Regioni del Centro-Sud. La Puglia, in special modo, è la Regione in cui le avversità climatiche hanno travolto il territorio che non è riuscito a far fronte all'eccezionalità di questi eventi.

Il comparto ortofrutticolo, che rappresenta da sempre un'eccellenza in Italia e nel mondo, è stato messo in ginocchio. Le perdite parziali parlano già di oltre 110 milioni di euro, ma il bilancio è destinato a salire. La Puglia è uno dei principali produttori di ortofrutta a livello nazionale e la diminuzione del quantitativo dei prodotti ortofrutticoli della Puglia provocherà inevitabilmente la scarsità delle materie prime in tutto il Paese, l'aumento dei prezzi dell'approvvigionamento esistente, nonché ricadute occupazionali su tutta la filiera agricola.

Il Gruppo CoR ha presentato un'interrogazione per chiedere al ministro Martina di agire con tempestività e presentare un provvedimento che permetta alle aziende agricole di tornare a produrre senza il gravame causato dalle perdite determinate da questi tristi eventi. Auspichiamo, quindi, che il Ministro venga a riferire in quest'Assemblea sulle strategie che il Governo intende adottare per fronteggiare questa situazione. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

[DLGIORGI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signor Presidente, colleghi, intervengo in merito alla gravissima situazione in cui si trova il sovrintendente di polizia artificiere rimasto gravemente ferito a Firenze dall'esplosione di un ordigno artigianale la mattina di Capodanno del 2017 (abbiamo iniziato così il nostro anno in Italia). Mario Vece, di 39 anni, ha perso la mano sinistra e quasi totalmente l'occhio destro e ha una grave malformazione allo zigomo, su cui adesso si è di nuovo intervenuti con un'operazione. Lunedì scorso, infatti, ha subito di nuovo un lungo intervento chirurgico, probabilmente non l'ultimo, che si è concluso positivamente.

Io mi recherò in ospedale per portare la solidarietà mia personale da cittadina di Firenze, ma vi parlo in questa sede, colleghi, perché da membro del Consiglio di Presidenza vorrei portare anche quella del Senato della Repubblica e sono certa di poter portare anche la vostra, colleghi. Il sovrintendente Mario Vece, infatti, nell'esercizio delle sue funzioni, per garantire la nostra sicurezza è stato vittima di un incidente gravissimo che ovviamente sconvolgerà per sempre la sua vita a quella dei suoi famigliari. Ovviamente sono criminali senza animo i responsabili dell'attentato, persone che ritengono che la lotta politica vada fatta con il sangue e la distruzione, soggetti malavitosi che, secondo le dichiarazioni riportate sulla stampa, come avete visto, farebbero capo ad ambienti anarco-insurrezionalisti che di fatto pensano che la lotta politica vada fatta con il sangue.

Le ferite di Mario Vece sono ferite alla democrazia e alle nostre istituzioni. Non sono nuovi questi soggetti; hanno già colpito a Firenze, hanno usato il medesimo sistema di ordigni esplosivi contro sedi dell'organizzazione di estrema destra CasaPound, ma non è questo il punto. Il punto è che la lotta politica deve essere civile. È una lotta che deve essere svolta con le parole, con gli argomenti e non certamente con queste modalità che sono inaccettabili.

Concludo qui il mio intervento, Presidente. Volevo solo manifestare la vicinanza del Senato della

Repubblica all'artificiere Mario Vece affinché nessuno, nel vortice delle notizie che si sovrappongono giorno dopo giorno, dimentichi la storia di quest'uomo che comunque ha compiuto tale sacrificio per proteggere noi, tutti noi, come tanti poliziotti, come le Forze dell'ordine fanno ogni giorno con un elevato rischio personale.

Noi, dopo la notizia, ce ne dimentichiamo, ma in ospedale c'è un uomo che sta soffrendo moltissimo e la sua famiglia, oltretutto, vive a Salerno e quindi ha anche problemi di natura economica per poter stare a Firenze ed assisterlo in un momento così tragico. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Giovanardi e Orellana).*

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, non intervengo spesso in fine seduta. Lo faccio raramente ma per segnalare situazioni gravi, anche molto gravi come la seguente. Vengo da Vicenza, Vicenza è in Veneto e il Veneto è sempre più conosciuto in Italia come la terra dei PFAS, che sono materiali chimici inquinanti che hanno contaminato, intriso il terreno, le falde e l'acqua di 300.000 abitanti del Veneto. Noi ci battiamo da tre anni perché venga chiuso il rubinetto dell'azienda che inquina, che è stata già da tempo individuata. Però nulla è stato fatto dal Governo, che anzi ha triplicato i valori di soglia, e nulla è stato fatto dal Governo regionale, che anzi ci ha accusato di procurato allarme, minacciando azioni legali nei confronti del Movimento 5 Stelle.

Ora, però, sono emersi nuovi dati e nuovi studi gravi e allarmanti. Da uno studio del registro nascite sugli esiti materni e neonatali in relazione alla contaminazione da PFAS, emerge l'incremento del diabete gestazionale, dei nati con peso molto basso, dei nati piccoli per età gestazionali ed alcune malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, anomalie del sistema circolatorio e cromosomiche. Nei 21 Comuni interessati nel Veneto si assiste ad un significativo aumento della mortalità. Le patologie associate ai PFAS sono in particolare le cardiopatie ischemiche, per cui la mortalità è aumentata del 21 per cento, malattie cerebro vascolari, per cui la mortalità è aumentata del 19 per cento, diabete mellito più 25 per cento, Alzheimer e demenza più 14 per cento. Addirittura vi è un eccesso significativo di ipertiroidismo.

Presidente, in Veneto si sta morendo di PFAS. Non lo diciamo solo noi che bisogna chiudere i rubinetti dell'inquinamento, lo dice Domenico Mantoan, direttore generale della sanità della Regione Veneto che per firmare la sua relazione chiede l'immediata rimozione delle fonti di contaminazione. Per uno scherzo del destino anche lui è vittima di questo inquinamento. Pare che si sia sottoposto o intenda sottoporsi a breve a plasmateresi: per chi non lo sapesse è il lavaggio del proprio sangue. Peccato che in questa situazione vi siano 300.000 cittadini in Veneto.

Al governo regionale e nazionale chiediamo per l'ennesima volta di svegliarsi, di rispondere alle interrogazioni che giacciono senza risposta ormai da anni e di intervenire per far chiudere la fonte dell'inquinamento che è stata chiaramente individuata. Chi inquina deve pagare e qui ci sono danni per miliardi e miliardi.

Termino, però, con una domanda: chi pagherà per tutte le vite che sono state spezzate perché non si è intervenuti prima per porre fine a questo inquinamento? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, ancora uno scandalo nella gestione dei migranti: il 3 gennaio 2017 le Forze dell'ordine sono intervenute a Cona, in Provincia di Venezia, dopo una rivolta scoppiata in seguito alla morte di una ragazza ivoriana di 25 anni. Il centro è gestito dalla società cooperativa Ecofficina Edeco, che - come riporta «Il Fatto quotidiano» - è nome conosciuto per diverse inchieste: truffa, falso e maltrattamenti sono le ipotesi di reato a carico dei vertici della cooperativa.

Essa è diventata *leader*, in pochissimi anni, nella gestione del mercato dell'accoglienza, con un fatturato passato da 114.000 euro nel 2011 a quasi 20 milioni di euro nel 2016, dopo esserci aggiudicata importanti strutture in tre Province: Oderzo, Cona e Padova. Fino a poco tempo fa, gestiva

l'ex caserma Prandina, dove, alle porte del centro storico, sono transitati centinaia di migranti (troppi). Ho visitato quella tendopoli e ho presentato un atto di sindacato ispettivo che ancora non ha avuto risposta.

Il caso è così lampante, signor Presidente, che Ugo Campagnaro, presidente regionale di Confcooperative, ebbe a dichiarare che questo è un sistema che non risponde alle logiche della buona accoglienza, della qualità dell'intervento, dell'integrazione e della relazione. Si tratta invece di un modello che guarda soprattutto al *business*, prendendo le distanze da quel soggetto gestore e dalla maniera in cui operava.

Negli anni Ecofficina è stata oggetto di inchieste giornalistiche che riportano gli intrecci parentali con la politica. Il presidente è Gaetano Battocchio, mentre l'amministratore delegato è Sara Felpati, moglie di Simone Borile, ex presidente del Consorzio Padova Sud e vicepresidente della controllata Padova Tre, le stesse in cui lavorano o hanno lavorato, tra gli altri, Francesca Degani, sorella di Barbara, ex presidente della Provincia e Sottosegretario all'ambiente con il Nuovo Centrodestra, ma anche Emiliano Manzato, figlio di Sergio, ex deputato dei DS e sindaco di Stanghella. E poi una pletora di parenti di politici locali: mogli, figli e cognate di assessori, vicesindaci, consiglieri comunali di destra, sinistra e centro.

L'unione tra Padova Tre ed Ecofficina, oggetto di indagini giornalistiche, si sarebbe conclusa nel 2014, ma i loro legami sono finiti ancora al centro di un'inchiesta del pubblico ministero di Padova Federica Baccaglioni su un buco in bilancio da 30 milioni di euro. Addirittura, nel novembre scorso gli uomini della Guardia di finanza sono arrivati a perquisire gli uffici di Ecofficina per un sospetto scambio di denaro tra le casse della Coop e quelle della società di raccolta rifiuti.

Dunque, signor Presidente, ho presentato un ulteriore atto di sindacato ispettivo, in cui chiedo di sapere quali informazioni il Governo abbia in riferimento alla morte della ragazza presso il centro di accoglienza e sulla rivolta scoppiata; quali iniziative abbia in animo di adottare per verificare ed eventualmente risolvere le criticità evidenziate; come voglia prevenire la gestione di questi centri di accoglienza da parte di soggetti che non abbiano gli *standard* doverosi di qualità e dignità negli interventi; se intenda attivare un sistema di monitoraggio adeguato; infine come intenda attuare i controlli sulla rendicontazione economica e sulla corretta e trasparente gestione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ieri abbiamo avuto modo di conoscere dalle cronache giornalistiche un nuovo episodio della gestione della ricostruzione post terremoto secondo il Governo. Sono rimasto veramente esterrefatto da questa scelta e soprattutto dalla modalità (tramite sorteggio) con la quale si sta dando risposta ad esigenze fondamentali, come quella di un tetto sotto cui ripararsi. Credo che questo sia il fallimento totale di qualsiasi scelta politica seria di risposta a questa emergenza, che - lo ricordo - nei mesi passati ha visto sfilare tutte le componenti del Governo, dall'ex Presidente del Consiglio all'attuale, al Presidente della Repubblica (lo dico con rispetto), ai Ministri, che sono andati sul campo e si sono prodigati e spesi per soluzioni veloci e sicure per tutti, dicendo che nessuno sarebbe stato lasciato indietro.

Signor Presidente, è vergognoso che ci sia stato un sorteggio. Dopo la disgrazia, dopo la malasorte, adesso ci si deve affidare alla buona sorte. Ma questa non è una modalità seria con cui operare. Non è possibile che si proceda con questa modalità nei confronti di gente che ancora oggi aspetta sotto le tende e sotto la neve.

La cosa ancora più raccapricciante è che ci si affidi alle raccolte di fondi privati, quando ci sono centinaia di milioni che dovrebbero essere a disposizione e quando purtroppo - lo dico per l'ennesima volta - la burocrazia sta vincendo sul buonsenso. Negli scorsi giorni ho parlato con il sindaco di Norcia e mi sono trovato davanti a una riflessione semplice: sta vincendo la burocrazia; la necessità di garantire la sicurezza degli appalti rispetto al farli. Questa non è una modalità seria con cui un Paese e

un Governo, che vogliono essere seri, possono dare risposte credibili.

Sono veramente rammaricato e non dico altro perché vorrebbe dire scadere nel contenuto. Nei prossimi giorni tornerò ancora in quelle case e tra quella gente e riporterò ancora in questa Aula del Senato la situazione.

Come ho fatto in precedenza, chiedo a lei, Presidente, di attivarsi presso la Commissione agricoltura perché ci sia una visita seria della Commissione per considerare le condizioni di abbandono in cui sono ancora gli agricoltori. Se ciò non avverrà, avremo abdicato al nostro ruolo. Questo non possiamo permettercelo; noi non lo permetteremo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. La ringrazio anche per la presentazione di mozioni e di altri strumenti per portare questa discussione in Assemblea.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, passiamo di vergogna in vergogna: prima abbiamo sentito dell'inquinamento dell'acqua, un bene fondamentale; adesso parlerò dell'inquinamento dell'aria.

Abbiamo avuto la brillante idea di riaprire una centrale a carbone. Sappiamo tutti che il carbone è il combustibile del futuro: sicuro, pulito ed economico (naturalmente sono sarcastico). Abbiamo riaperto una centrale a Genova perché la Francia produce meno energia con il nucleare. Noi italiani siamo stati bravissimi negli anni passati: abbiamo aumentato notevolmente la nostra produzione da rinnovabili e, quindi, siamo tranquilli (anche qui sono tristemente sarcastico).

L'Italia negli ultimi due anni è in retromarcia. Colleghi della maggioranza, per favore mettetevelo in testa. Sono dati ufficiali: due anni fa abbiamo perso il 5 per cento di elettricità da rinnovabili e l'anno scorso il 2 per cento. Siamo in retromarcia, mentre nel resto del mondo si incrementa la produzione di energia da rinnovabili: l'anno scorso il fotovoltaico ha avuto un aumento del 30 per cento, mentre noi abbiamo perso lo 0,5 per cento. Siamo fermi e in retromarcia. È una vergogna incredibile!

Riapriamo una centrale a carbone alla faccia della COP21, degli obiettivi 2020 e 2030, della strategia energetica nazionale e di quanto ha dichiarato Obama adesso che è libero e non ha più alcuna remora. Ha rilasciato un'intervista a «Popular Science», che vi invito a leggere, nella quale sposa completamente rinnovabili ed efficienza. Come potrebbe essere altrimenti dal momento che creano centinaia di migliaia di posti di lavoro, salvaguardano l'ambiente e l'economia?

Noi cosa facciamo in Italia? Riapriamo una centrale a carbone. Vorrei invitare tutti ad andare in miniera a estrarlo per capire cosa comporta.

È un messaggio per tutti gli italiani. Questo Governo è in retromarcia, non dategli più fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per la risposta scritta ad interrogazioni

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, volevo sollecitare la risposta a due interrogazioni. La prima è l'atto [4-02094](#), addirittura del 17 aprile 2014. Non so cosa faccia il Ministero. Dorme? Forse è perché c'è ancora Poletti. È rivolta proprio al Ministero del lavoro.

L'altra interrogazione che voglio sollecitare è l'atto [4-06281](#) del 4 agosto 2016, che riguarda il parco archeologico di Liternum, nel Comune di Giuliano, in provincia di Napoli. Voglio chiedere al Ministro se effettivamente ha intenzione di dare ai cittadini questo parco archeologico. Siccome si parla tanto di cultura e del fatto che con la stessa si mangia, sollecito queste due interrogazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,55*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 ([2498](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 ([2499](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 ([2027](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 ([2186](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 ([2194](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 ([2207](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2498

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2499

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2027

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2186

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3; comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2194

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la categoria degli "altri redditi" di cui all'articolo 22, in quanto conforme al concetto di "redditi diversi" previsto dalla normativa nazionale, non comporti l'ampliamento di fattispecie non tassate dall'Erario italiano;
- che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in seguito alle previsioni di cui all'articolo 16, non sia in grado di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una diminuzione di gettito significativa.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2207

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2498

Questo è un importante accordo per il contrasto alla criminalità internazionale e la lotta al terrorismo. Quindi, in questo periodo così delicato della geopolitica internazionale, è un trattato molto importante. Noi, a differenza del trattato con il Qatar, voteremo favorevolmente, anche perché l'Azerbaijan è uno Stato laico, un nostro importantissimo *partner* commerciale, uno Stato che, a differenza del Qatar, è abbastanza netto sul radicalismo islamico, sullo jihadismo e, quindi, va supportato per quanto possibile.

È tanto più importante questo trattato perché l'Italia deve e può svolgere un ruolo fondamentale nel Caucaso del Sud e nel conflitto congelato del Nagorno Karabakh; un conflitto che si trascina ormai da vent'anni senza soluzione, dove il nostro Paese dovrebbe giocare, avendo ottimi rapporti, sia con gli armeni, che con gli azeri, un ruolo di primo piano.

Per questo, il Governo dovrebbe fare di più e non sta facendo abbastanza. Siamo anche favorevoli a ratificare velocemente questo trattato perché, già dal 2010, abbiamo un trattato equivalente con gli amici armeni e, pertanto, concludendo la ratifica di questo trattato, riponiamo sullo stesso piano i due Paesi. Come Lega voteremo, come annunciato, favorevolmente, come del resto ha ritenuto di fare il nostro Gruppo alla Camera.

Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2499

Ogni volta l'Aula si ritrova ad affrontare le ratifiche in modo distratto, come se fossero provvedimenti di serie B che non hanno alcun impatto sulla vita dei cittadini e questo è grave. In un Paese in cui i fenomeni migratori e il terrorismo la fanno da padrone dovremmo porre probabilmente molta più attenzione su ratifiche come questa, la ratifica di un *Memorandum*, con uno Stato, il Qatar che ha un contenuto sicuramente positivo, che mette alcuni paletti su come cooperare per la lotta al terrorismo, per lo scambio di informazioni, per cercare di prevenire fenomeni negativi che possano avere un impatto negativo sulle nostre popolazioni.

Tuttavia dobbiamo anche ricordare - e questo è il motivo per cui la Lega si è astenuta alla Camera sui singoli articoli e nel voto finale - che, per quanto possa essere positivo un accordo di questo tipo, dobbiamo però porre attenzione alla controparte.

La controparte è uno Stato importante, che ha investito molto in Italia, ma ha anche assunto nel corso degli anni qualche profilo di ambiguità sulle fonti di finanziamento che ha fatto avere a gruppi e a interessi non sempre in linea con le priorità della lotta al terrorismo e quindi credo che lo Stato italiano, quando va a fare queste ratifiche, debba porre molta attenzione.

Proprio per questo per dare un segnale che va bene la collaborazione col Qatar, ma anche il Qatar deve assumere un atteggiamento meno ambiguo, più netto nella lotta al terrorismo internazionale, all'estremismo jihadista e a fenomeni correlati ai primi due problemi. Per questo motivo, il nostro Gruppo si asterrà.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bignami, Bubbico, Cantini, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Cirinna', Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Giacobbe, Giannini, Guerrieri Paleotti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Santangelo, Sibilia, Silvestro, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Vaccari, per attività della 13a Commissione permanente; Arrigoni, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Crosio Jonny, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano,

Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Disposizioni volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale delle Province e delle Città metropolitane ed in materia di riorganizzazione delle funzioni e competenze degli uffici territoriali di Governo (2641)

(presentato in data 11/1/2017);

senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a congruaggio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (2642)

(presentato in data 11/1/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 11/01/2017 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011" (2027);

in data 11/01/2017 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013" (2186).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (Atto n. 907).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 8).

Con lettere in data 6 dicembre 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Molare (Alessandria), Ghislarengo (Vercelli), Mura (Brescia), Sant'Arsenio (Salerno), Castelnuovo Parano (Frosinone), Marentino (Torino).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mandelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03378 della senatrice Ricchiuti.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 dicembre 2016 all'11 gennaio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 151

ALICATA, D'ALÌ: sulla sicurezza delle gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa (4-04153) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BARANI: su un procedimento penale per abuso d'ufficio che coinvolge l'università de L'Aquila (4-06110) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CIOFFI ed altri: sull'elezione del nuovo consiglio nazionale dei geologi (4-04724) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CROSIO: sulla realizzazione della tangenziale di Tirano (4-05880) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CROSIO, ARRIGONI: sull'imposizione di un limite di velocità inferiore al progetto sulla strada statale 36 della Valtellina (4-06309) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE POLI: sulla necessità di implementare l'organico impiegato nell'amministrazione della giustizia del Veneto (4-03617) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

FILIPPI ed altri: su iniziative per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (4-06484) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GASPARRI: sui concorsi interni nel Corpo di Polizia penitenziaria (4-03466) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

GIARRUSSO ed altri: sulla gestione dei concorsi per le assunzioni presso la gestione governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) di Catania (4-05733) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla realizzazione di un eliporto presso il comune di Agira (Enna) (4-06341) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

IURLARO: sulla regolamentare distanza dei pali della luce e degli alberi dalla carreggiata in provincia di Brindisi (4-06257) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MANCONI: sulla detenzione del cittadino yemenita Fayiz Ahmad Yahia Suleiman (4-06380) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MARINELLO: sulle cause di alcune cancellazioni di voli Alitalia tra Palermo e Roma (4-06292) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MAZZONI: sulla situazione della giustizia a Prato (4-01950) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MOSCARDELLI: su iniziative per l'assunzione di personale amministrativo nel comparto giustizia (4-02018) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MUSSINI ed altri: sulla realizzazione del "People Mover" per collegare stazione centrale e aeroporto di Bologna (4-04284) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STEFANI: sul fenomeno della sottrazione internazionale dei figli minori (4-03314) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

TOSATO: sull'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 434 tra Rovigo e Verona (4-06137) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

le isole Egadi (in provincia di Trapani) sono penalizzate dalla loro condizione geografica, poste al centro del canale di Sicilia, in particolare l'isola di Marettimo che è la più lontana dalla costa siciliana; da numerosi anni, l'ufficio della Guardia costiera di Marettimo è privo di una sede stabile dopo che è stato disdetto il contratto di locazione per l'immobile che da sempre era stato utilizzato come tale; la presenza della Guardia costiera a Marettimo è indispensabile per svariati motivi quali: lo svolgimento delle funzioni istituzionali, la possibilità di prevenire gli sbarchi dei migranti, nonché garantire la presenza dello Stato in un lembo d'Italia che è particolarmente penalizzato; inoltre, le acque di Marettimo costituiscono la maggior parte dell'area marina protetta delle isole Egadi in cui la Guardia costiera ha evidenti funzioni di controllo e di tutela; nel recente passato, la sovrintendenza dell'area marina protetta e il Comune hanno sempre provveduto ad assicurare un alloggio di servizio al comandante *pro tempore* della Guardia costiera di Marettimo; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per esigenze di questo tipo, eroga significative risorse al comando generale della Guardia costiera che, quindi, può provvedere all'adeguata presenza sia degli uffici sia degli alloggi in località importanti come Marettimo, in considerazione della presenza della più vasta area marina protetta del Mediterraneo; ad oggi, non ha ancora trovato soluzione definitiva, stabile e chiara la collocazione degli uffici della Guardia costiera e, recentemente, si è indebolita la presenza dello Stato anche nella principale delle isole Egadi, Favignana, poiché il mezzo navale della locale stazione dei Carabinieri è stato sottratto

all'isola;

da notizie in possesso dell'interrogante, sono ben note le intese tra le varie forze di polizia per garantire la presenza sul mare ma, essendo presente una stazione dei Carabinieri a Favignana, è evidente che debba esserci un mezzo marino per tutte le esigenze di sicurezza che si potrebbero manifestare, e non varrebbero, come alternativa, i mezzi navali della Polizia penitenziaria che deve sopperire ad altre esigenze connesse alla presenza di un carcere sull'isola;

a giudizio dell'interrogante, non ci sarebbero mezzi navali di forze di polizia sull'isola di Favignana, e sarebbe inappropriato, in caso di emergenza, l'intervento di mezzi navali dei Carabinieri collocati a Trapani o altrove, e apparirebbe abbandonata a se stessa la vita quotidiana delle isole Egadi, si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, ciascuno in base alle proprie competenze, circa le questioni poste, affinché sia assicurata una presenza adeguata di forze di polizia e della Guardia costiera su tutte le isole Egadi, a tutela degli abitanti, dell'area marina protetta e del turismo, che resta una risorsa fondamentale.

(3-03386)

[ANGIONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che :

nel 1913 il diciottenne Giorgio Soddu lasciava il suo paese, Tula, in provincia di Sassari, per cercare fortuna negli Stati Uniti e nella stessa nave che lo portava verso il nuovo continente conosceva una ragazza siciliana, Giovanna, che in seguito sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi 9 figli. L'anagrafe americana registrava l'uomo come George Sodder e la moglie come Jennie;

dopo diversi anni i due coniugi, ormai naturalizzati americani, abitavano in una casa di Fayetteville in West Virginia, e in quella casa il 24 dicembre 1945 divampava un rovinoso incendio. I coniugi riuscivano a portare in salvo 4 dei loro figli mentre i 5 più piccoli restavano apparentemente avviluppati nel rogo;

dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco trovarono tra le macerie i resti di un solo corpo, tra l'altro di un uomo adulto, mentre non trovarono nessun resto dei corpi degli altri 5 figli Sodder;

considerato che per moltissimi anni diverse congetture sono state fatte sul mancato ritrovamento dei corpi e nonostante le indagini svolte dall'FBI e perfino dalla CIA ad oggi la vicenda resta ancora priva di qualsivoglia logica conclusione. I coniugi Sodder hanno sempre ipotizzato il rapimento dei loro 5 figli più piccoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga degno di interesse anche per i discendenti italiani dei signori Sodder/Soddu conoscere la sorte dei piccoli scomparsi;

se ritenga possibile attivare l'ambasciata italiana negli Stati Uniti al fine di sollecitare gli inquirenti della West Virginia a fornire ai discendenti Sodder/Soddu il risultato delle indagini che si sono susseguite per diversi anni, anche verificando la possibilità dell'utilizzo dei più innovativi strumenti scientifici per restituire, dopo oltre 70 anni, la verità alla famiglia.

(3-03388)

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#), [RIZZOTTI](#), [MINZOLINI](#), [BOCCARDI](#), [PELINO](#), [CALIENDO](#), [BIGNAMI](#), [RICCHIUTI](#), [FORMIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Provincia di Monza ha annunciato nel 2017 la razionalizzazione delle linee di autobus per circa 750.000 chilometri all'anno. In particolare, dal 1° febbraio, 7 linee subiranno modifiche e due saranno soppresse;

la soppressione riguarderà le linee che collegano la Brianza a Milano, attraverso una delle aree più trafficate della regione, la linea Z225 che unisce Nova Milanese, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni e la linea Z227 che collega l'ospedale "San Gerardo" di Monza ai comuni di Lissone, Muggiò e Sesto San Giovanni;

entrambe le linee effettuano a regime circa 52 corse concentrate negli orari di punta ed hanno un'utenza media superiore alle 8.500 unità al giorno interessando una popolazione di oltre 300.000

abitanti;

immediata è stata la mobilitazione di numerosi cittadini, dei genitori degli alunni delle scuole, degli studenti universitari e dei pendolari che ogni giorno percorrono quelle tratte per recarsi ai posti di lavoro, spingendo i Comuni di Muggiò, Lissone, Nova Milanese, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo a farsi promotori di raccolte di firme;

le amministrazioni dei Comuni interessati hanno già chiesto alla Provincia di Monza e Brianza, alla Regione Lombardia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Città metropolitana di Milano di valutare ogni possibile azione correttiva per scongiurare le notevoli criticità che si prospettano a causa della cancellazione delle linee;

la soppressione delle due linee sarebbe causata dalla riduzione delle risorse che lo Stato destina al trasporto pubblico locale, insufficienti a garantire la copertura dell'aumento inevitabile dei costi di esercizio e soprattutto dalle difficoltà gestionali derivanti dal groviglio della riforma delle Province;

secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, all'appello mancano 1,8 milioni di euro all'anno per garantire ancora il servizio bus in vigore;

considerato che:

il servizio offerto non sarà più adeguato rispetto alle esigenze di mobilità dei circa 900.000 abitanti della Brianza, con conseguenti prevedibili disagi sia per i lavoratori che in generale per tutti i cittadini;

la Regione Lombardia già un anno fa è intervenuta per scongiurare il taglio dei servizi per la mobilità, pur non essendo una materia di sua diretta competenza;

è recente la notizia di una sospensione temporanea della soppressione del servizio di trasporto fino al 1° marzo 2017,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto di concerto la Città metropolitana per scongiurare la soppressione di una linea di trasporto strategica per i cittadini della Lombardia.

(3-03389)

[ANGIONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 23 dicembre 2016 la risoluzione n. 2334 con la quale viene richiesto allo Stato di Israele di "interrompere ogni attività" nei territori occupati palestinesi e a Gerusalemme est. La decisione è motivata come conseguenza di un'occupazione priva di validità sotto il profilo giuridico internazionale e ritenendo il perseguimento di nuovi insediamenti in quei territori come un ostacolo al rilancio del processo di pace tra il popolo palestinese e quello israeliano;

dei 15 Paesi membri del Consiglio di sicurezza ONU, 14 si sono espressi a favore della risoluzione e gli Stati Uniti si sono astenuti;

considerato che:

il Governo israeliano, per voce del suo ambasciatore all'ONU, definendo "scandalosa" la decisione, ha prontamente comunicato che non osserverà il dispositivo della risoluzione e ha adottato una serie di misure che si ripercuotono sulle relazioni diplomatiche con alcuni dei Paesi che hanno votato la risoluzione;

il 25 dicembre 2016 il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato gli ambasciatori di tutti i Paesi membri del Consiglio di sicurezza ONU con sedi diplomatiche permanenti nel suo Paese per ribadire ufficialmente la contrarietà alla risoluzione,

si chiede di sapere:

se dopo la risoluzione, l'ambasciata italiana in Israele sia stata contattata dalla diplomazia del Paese ospitante per comunicazioni e, in caso affermativo, se sia possibile conoscerne il contenuto;

se la risoluzione possa comportare una modifica nei rapporti diplomatici futuri tra Italia e Israele;

quali siano le iniziative diplomatiche che il Governo italiano intenda adottare nei prossimi mesi per rilanciare il processo di pace tra il popolo israeliano e palestinese;

se si ritenga indispensabile per la costruzione di un percorso di pace tra i due popoli la conseguente legittimazione di due Stati.

(3-03390)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GASPARRI - *Ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da un articolo di stampa, pubblicato sul quotidiano "La Verità", in data 4 gennaio 2017, il giornalista Francesco Borgonovo ha descritto una ricerca condotta da "Gefira", fondazione olandese che da tempo si occupa di immigrazione;

Borgonovo ha riportato che, per due mesi (ottobre-novembre 2016), i ricercatori di Gefira hanno monitorato gli spostamenti delle navi gestite da varie organizzazioni non governative tedesche, olandesi, maltesi e internazionali, come "Moas", "Jugend Rettet", "Stichting Bootvluchting", nonché "Medici senza frontiere" e "Save the Children";

grazie al servizio *on line* offerto da "MarineTraffic", i ricercatori hanno seguito le rotte delle menzionate navi, dopo di che le hanno confrontate con i dati, forniti dall'Unhcr (United nations high commissioner for refugees), relativi agli arrivi di stranieri in Italia, provenienti dall'Africa;

considerato che:

sulla base dei dati raccolti da Gefira, la Guardia costiera italiana riceverebbe segnalazioni sui barconi in partenza dalla Libia e, successivamente, informerebbe le organizzazioni non governative che inviano le proprie imbarcazioni sul posto per procedere al recupero dei clandestini;

le segnalazioni da parte dei trafficanti, stando a quanto riferito da Gefira e riportato nell'articolo di Borgonovo, arriverebbero ancora prima che i barconi partano dalle coste africane;

esisterebbe un meccanismo consolidato che permette ai trafficanti di consegnare gli immigrati direttamente alle associazioni umanitarie. Lo scambio avverrebbe addirittura in acque libiche e non italiane;

i ricercatori di Gefira lo definiscono un "traffico di esseri umani su scala industriale" che ha il beneplacito dell'Unione europea, grazie a un'apposita procedura risolutiva, in cui si specifica che "i privati e le organizzazioni umanitarie che collaborano ai recuperi in mare nel Mediterraneo, non devono rischiare sanzioni per aver fornito assistenza";

Gefira, altresì, fornisce un esempio di tale traffico, relativo alla giornata del 12 ottobre 2016, in cui, alle ore 21.15, 113 immigrati sono stati recuperati a 8,5 miglia nautiche da Mellitah, in Libia, da 4 navi delle organizzazioni non governative, e precisamente la "Phoenix", l'"Astral", la "Juventa" e la "Golfo azzurro". In quel momento, le navi si trovavano già in acque territoriali libiche;

sulla base dei dati in possesso dei ricercatori, la tempistica del recupero sarebbe la seguente: la Guardia costiera italiana avrebbe avvisato la Golfo azzurro dell'operazione di salvataggio con un anticipo di almeno 10 ore, mentre la nave Phoenix sarebbe stata avvisata intorno alle ore 7 del mattino precedente alla sciagura,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che le organizzazioni non governative vengono a conoscenza in anticipo della necessità di recuperare uomini in mare, ossia ancor prima che i barconi degli scafisti siano partiti dalla Libia;

se corrisponda al vero che le navi delle organizzazioni non governative, il 12 ottobre 2016, siano effettivamente partite diverse ore prima che i barconi salpassero dalla Libia e se risulti che tale informazione sia stata fornita dalla Guardia costiera italiana;

se risulti per quali ragioni, sulla base dei dati riferiti da Gefira, la nave Phoenix, invece di dirigersi verso il porto sicuro più vicino cioè quello di Zarzis in Tunisia (65 miglia nautiche di distanza), abbia condotto i clandestini verso l'Italia (275 miglia nautiche);

se i Ministri in indirizzo, sulla base di quanto riportato da Gefira, siano a conoscenza del reale ruolo operativo della Guardia costiera italiana nelle operazioni di recupero dei migranti e quali iniziative intendano adottare per verificare i rapporti tra la Guardia costiera, gli scafisti e le organizzazioni non governative.

(3-03387)

[PERRONE](#), [AMORUSO](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [STEFANO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'insolita ondata di maltempo che ha colpito il centro sud del Paese ha provocato enormi disagi alla popolazione, causati principalmente dal collasso delle infrastrutture, ma soprattutto ha causato ingenti danni all'industria ortofrutticola e zootecnica;

in particolare, i danni maggiori si sono registrati in Puglia che, come noto, è tra i principali produttori di ortofrutta a livello nazionale. La Regione, infatti, produce quasi un quinto dell'ortifrutticoltura italiana, con una produzione di oltre 150 tonnellate, ricoprendo il 16 per cento della superficie ortofrutticola totale italiana, per un valore produttivo che supera i 900 milioni di euro;

la Puglia ha altresì un ruolo rilevante, anche rispetto agli scambi commerciali, giacché alimenta i circuiti commerciali nazionali, soprattutto con prodotto fresco venduto sfuso, e in considerevoli quantitativi;

le associazioni di categoria (tra cui AssoFruit Italia, Confagricoltura e Coldiretti) hanno denunciato gli effetti disastrosi derivanti dal maltempo, che hanno pregiudicato le produzioni invernali, che a breve sarebbero dovute andare in produzione (carciofi, rape, cavolfiori, scarole, cicoria, eccetera). In particolare, l'uva da tavola, che rappresenta un'eccellenza del territorio a livello mondiale, rischia di essere irreversibilmente compromessa dal crollo delle strutture, che hanno ceduto al peso della neve. Per le stesse ragioni, risultano compromesse anche le serre delle circa 700 aziende florovivaistiche presenti sul territorio;

per quanto riguarda il comparto zootecnico, che conta circa 2.000 aziende, centinaia sono gli animali morti a causa del freddo, le cui carcasse non riescono ad essere smaltite, a causa delle strade rese impraticabili dalla neve, con i conseguenti rischi igienico sanitari. Allo stesso modo, la mancanza di elettricità, il congelamento delle condotte idriche degli impianti di mungitura e l'impossibilità di consegnare i prodotti, hanno in pochi giorni provocato perdite al comparto del latte del 35 per cento; secondo una prima stima dei danni, nella sola Regione Puglia le perdite superano i 110 milioni di euro, con la perdita dell'80 per cento delle produzioni di ortaggi e frutta, mentre le consegne di ortaggi sono crollate del 70 per cento, facendo aumentare i prezzi anche del 200 per cento, a causa delle disponibilità ridotte dei prodotti;

a quanto detto, vanno aggiunti i gravi danni alle colture agrumicole, viticole e frutticole (anche di serra) in Calabria, Sicilia e Campania; il danneggiamento degli oliveti in Calabria, Abruzzo e Molise; nonché la compromissione delle piante dei legumi e delle orticole in Campania e Luciana. Situazioni che aggravano il bilancio di questo disastro economico ed ambientale;

considerato che:

gli aiuti di Stato previsti per lo "stato di calamità naturale" operano in deroga al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. La Commissione europea, in occasione degli aiuti erogati per le aree dell'Emilia-Romagna dopo il terremoto del 2012, ha specificato che gli aiuti non devono comportare una sovra compensazione e devono servire a coprire i danni provocati dalla calamità naturale;

il decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che, in presenza di avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali, che incidono sulla produzione lorda vendibile annuale delle singole aziende agricole interessate in misura non inferiore al 30 per cento della produzione ordinaria, possono essere attivati gli interventi contributivi e creditizi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale;

l'attivazione di detti interventi può essere disposta su richiesta regionale, dopo che siano state accertate tali condizioni di danno per effetto della riduzione delle rese produttive annuali, da parte degli organi tecnici delle singole regioni;

parimenti, la vigente normativa del Fondo di solidarietà nazionale che disciplina gli interventi del soccorso a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali, stabilisce che le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle Regioni territorialmente competenti o agli enti locali (amministrazioni provinciali, comunità montane,

eccetera) da esse delegati, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità, si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Governo intenda attivare in favore delle aree colpite da questi eccezionali eventi atmosferici, al fine di contenere i danni, ma soprattutto per rimettere le aziende agricole in grado di poter tornare a produrre in tempi brevi, che verosimilmente non possono essere quelli previsti dall'attuale normativa nazionale per la gestione delle calamità nazionali;

se non ritenga opportuno intervenire con un provvedimento legislativo *ad hoc* che possa risarcire integralmente gli agricoltori quanto meno dei danni alla produzione, atteso che, senza risorse aggiuntive a quelle del Fondo di solidarietà e la previsione di sgravi tributari e creditizi, i danni alla coltivazione saranno a lungo termine. Ciò al fine di evitare che la scarsità dei prodotti ortofrutticoli a livello nazionale, il conseguente rincaro dei prezzi, che andrebbe ad incidere a livello economico su tutte le famiglie italiane, nonché le ricadute occupazionali su tutta la filiera agricola, possano incidere in maniera negativa sui consumi e sull'intera economia nazionale.

(3-03391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERNINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nei primi giorni di gennaio 2017, il Ministero dell'interno ha predisposto il trasferimento a Bologna, nella sede dell'*hub* di via Mattei n. 60, di oltre 100 dei profughi che si erano resi protagonisti della rivolta nel centro di accoglienza di Cona (Venezia) nei giorni precedenti;

tale provvedimento è stato ritenuto dall'interrogante e da larga parte della cittadinanza di Bologna del tutto inaccettabile. Il movimento politico Forza Italia ha pertanto ritenuto di organizzare un presidio di fronte all'entrata dell'*hub* di via Mattei n. 60, alle ore 11 di sabato 7 gennaio, per protestare contro l'attuale gestione dei migranti, dandone regolare comunicazione alla Questura di Bologna;

per questioni di ordine pubblico è stato chiesto ai manifestanti di spostare il presidio a circa mezzo chilometro di distanza, con la garanzia che non ci sarebbe stato alcun assenso ad altre manifestazioni nel luogo che aveva chiesto precedentemente il movimento politico Forza Italia;

a pochi metri dall'ingresso di via Mattei si sono invece raggruppati i Collettivi, 150 persone circa, alle quali si sono poi aggregati alcuni presunti profughi cui era stato chiesto di rimanere all'interno della struttura, giunti lì per protestare contro il presidio di Forza Italia, dando vita, di fatto, ad un contro presidio non autorizzato proprio nello stesso posto che a quest'ultima era stato negato,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio, anche attraverso chiarimenti pubblici, a quanto accaduto nella città di Bologna il 7 gennaio 2017;

se sia a conoscenza delle reali motivazioni sulla base delle quali a coloro che hanno compiuto una regolare comunicazione per lo svolgimento di una manifestazione sia stata negata la postazione richiesta, mentre a coloro che non ne hanno fatto comunicazione alcuna sia stato consentito tutto;

se non ritenga che vi siano state delle falle nella gestione della situazione e se non intenda assumere provvedimenti per impedire che l'irregolarità, l'illegittimità e il mancato rispetto delle regole possano essere considerati atteggiamenti accettabili e tollerati;

se e in quale maniera intenda, per il futuro, garantire il diritto di manifestare a chi è rispettoso della legge e delle procedure burocratiche ordinarie previste per ricevere le autorizzazioni necessarie.

(4-06808)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

da notizie di stampa è emerso che, alla vigilia delle dimissioni dell'Esecutivo guidato da Matteo Renzi, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri dimissionario avrebbe portato a compimento una serie di accordi e assunzioni;

tra queste, gli organi di stampa riportano quelle effettuate nei confronti di taluni componenti della struttura per il digitale, voluta da Renzi, quali: Alessandra Lizzi (compenso di 80.000 euro), Giovanni

Bajo (compenso di 78.000 euro), Raffaele Lillo (compenso di 120.000 euro), Simone Piunno (compenso di 150.000 euro), Simone Surdi (compenso di 80.000 euro) e Guido Scorza (compenso di 75.000 euro);

inoltre, nel corso della permanenza in carica del medesimo Governo, sono state effettuate assunzioni e consulenze, tra cui le più eclatanti quella di Carlo Formichi (compenso per 60.000 euro), assunto per l'organizzazione degli eventi della presidenza italiana al G7, e Angelo Maria Argento (compenso per 80.000 euro);

a giudizio dell'interrogante, la procedura adottata non è idonea e necessita di una celere revisione, si chiede di sapere quali orientamenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per rivisitare le nomine poste in essere dall'Esecutivo *pro tempore*, in una fase pressoché dimissionaria.

(4-06809)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il dottor Diego Piacentini è stato nominato, dal Governo Renzi *pro tempore*, commissario per l'Agenda digitale ed è stato posto a capo del "Team per la trasformazione digitale" tanto voluto dal precedente Esecutivo;

precedentemente, il dottor Piacentini ha ricoperto la carica di vicepresidente della società "Amazon" e, prima ancora, collaborava con la "Apple";

a giudizio dell'interrogante, potrebbero sussistere dei conflitti di interessi che il Governo Renzi ha sottovalutato e che, alla luce dell'insediamento di una nuova compagine governativa, sarebbe opportuno risolvere,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dell'esistenza di conflitti di interessi tra il precedente e l'attuale incarico del dottor Piacentini e in quale maniera intenda attivarsi per risolverli;

se sia a conoscenza di quali siano i rapporti in essere tra tutte le pubbliche amministrazioni e l'azienda Amazon;

se non ritenga che l'incarico conferito al dottor Piacentini possa influenzare le decisioni del Governo su talune materie particolarmente delicate, determinando un evidente conflitto di interessi.

(4-06810)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Matteo Renzi dotò il servizio aereo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri di un gigantesco Airbus (A340-500), avente costi esorbitanti, che potrebbero ammontare addirittura a 200 milioni di euro;

il medesimo, all'epoca, affermò di non aver mai utilizzato tale velivolo, che sarebbe stato, a suo dire, utilizzato per missioni di imprenditori italiani all'estero,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti la spesa per l'acquisto del velivolo e se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle forme di pagamento, quali *leasing* o affini, attraverso cui viene onorato il debito;

quali siano state le missioni di imprenditori all'estero che si sono avvalse di tale mezzo;

quali siano stati i membri del Governo Renzi che hanno accompagnato in tali missioni gli imprenditori, le quali, senza la loro presenza, non avrebbero avuto a giudizio dell'interrogante alcun senso;

se corrisponda al vero che il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Matteo Renzi non abbia mai utilizzato detto velivolo;

quale sia l'attuale utilizzo dell'aeromobile e per quali scopi intenda adoperarlo il Governo Gentiloni;

quali siano i costi di esercizio per il pagamento delle rate e per la manutenzione di un apparecchio così delicato, anche nel caso in cui non venga mai utilizzato.

(4-06811)

[FAZZONE](#) - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli*

affari regionali - Premesso che:

il commissario *ad acta* per il piano di rientro nella sanità della Regione Lazio, dottor Nicola Zingaretti, con proprio decreto n. U00403 del 23 dicembre 2016 ha approvato il *budget* assunzionale per l'anno finanziario 2016-2017 per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR);

con il medesimo decreto, le aziende ed enti del SSR sono state autorizzate all'indizione delle procedure selettive, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, e all'indizione di concorsi pubblici straordinari per titoli ed esami con previsione per riserva di posti, *ex art.* 1, comma 543, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e del decreto del commissario *ad acta* n. U00238 del 18 luglio 2016;

il processo di stabilizzazione dei precari della sanità del Lazio, avviato con il citato decreto commissariale n. U00403, avrebbe fortemente penalizzato il personale sanitario precario della Asl di Latina;

la Asl di Latina non risulta essere tra quelle autorizzate alla stabilizzazione, con riserva, di personale precario, come indicato dalla citata legge n. 208 del 2015;

si tratta di personale che da oltre 10 anni presta ininterrottamente, con professionalità, dedizione e abnegazione, un servizio essenziale agli utenti della provincia, garantendo loro la possibilità di fruire dei fondamentali servizi di assistenza sanitaria, altrimenti negati;

con il decreto commissariale del 23 dicembre 2016, di tutte le Asl della Regione Lazio, solamente al personale precario della Asl di Latina è stata preclusa la possibilità di una stabilizzazione con "riserva" del rapporto di lavoro. Il provvedimento contrasterebbe con quanto disposto dall'articolo 4 della Costituzione;

evidenziato che, a parere dell'interrogante:

il decreto del commissario *ad acta* reca in sé una gravissima violazione del principio di eguaglianza ed apre la strada a possibili mobilitazioni da parte dei precari esclusi, con possibili interruzioni delle prestazioni sanitarie, ad esclusivo danno degli incolpevoli utenti, e a contenziosi, con ulteriore aggravio di spese a carico della finanza pubblica;

le disposizioni si porrebbero in contrasto anche con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, che ha giudicato illegittimo il rinnovo illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni ed i criteri adottati che hanno determinato l'esclusione del personale precario della Asl di Latina dal processo di stabilizzazione e l'ammissione di quello delle altre Asl del Lazio;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire, anche nei confronti del commissario *ad acta*, per una revisione del decreto commissariale n. U00403 del 23 dicembre 2016, al fine di garantire, in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro al personale precario della Asl di Latina, i medesimi diritti di quello delle altre Asl del Lazio.

(4-06812)

[STEEFANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'espulsione dell'extracomunitario di origini marocchine residente a Padova, considerato soggetto pericoloso legato ad organizzazioni oltranziste del fondamentalismo islamico, fa emergere nuovamente la necessità di intensificare le politiche di controllo sui centri culturali islamici e sulle moschee presenti nel nostro Paese;

l'extracomunitario espulso era il fondatore di un centro islamico e apparteneva alla struttura fondamentalista denominata Jihadia Salafiyya Padova, impegnata in attività di propaganda e proselitismo attraverso la diffusione di video e messaggi in lingua araba. Lo segnala il Ministero dell'interno in una nota. Lo straniero, inoltre, è risultato in contatto con l'*imam* della moschea di Schio (Vicenza), già espulso dall'Italia il 30 settembre 2015, con provvedimento del Ministro;

il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta subendo negli ultimi anni un'allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorti in tutta Italia moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali

gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, *phone center* eccetera);
il mantenimento di questa costosissima rete di associazioni islamiche in Italia è impensabile senza il sostegno e la solidarietà di moschee, centri universitari, donazioni, finanziamenti di Stati e banche che hanno come obiettivo la "diffusione della fede" (*da'wa*). È ipotizzabile, inoltre, che i finanziamenti di queste attività avvengano anche attraverso strutture parallele formate da commerci illeciti, riciclaggio di denaro, sfruttamento dell'immigrazione. È noto che questi centri culturali, oltre ad essere sede di attività religiosa, diventano anche centri della vita sociale e politica della comunità musulmana;
l'Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla *sunna* e sono rimasti "congelati" nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano, e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;
la legge islamica, rivolgendosi all'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè, alla appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statale;
mentre oramai è palese come, anche in Italia, all'interno di alcune comunità islamiche, si annidi la presenza di gruppi eversivi, allo stesso tempo non è invece facilmente riscontrabile una collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura da parte di quei musulmani che si dichiarano moderati e che continuano a chiedere diritti dimostrando la volontà di integrarsi nella nostra società;
l'acuirsi a livello mondiale del fenomeno del terrorismo di matrice fondamentalista islamica impone un'attenta politica di controllo di tutte le attività svolte nel nostro Paese dalla comunità islamica, si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati per contrastare il fenomeno della diffusione nel nostro Paese di una rete di persone che sostengono, anche soltanto in modo apologetico, le posizioni oltranziste del fondamentalismo islamico.

(4-06813)

[COMAROLI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 276, della legge n. 190 del 2014, e della delibera Agcom 395/15/CONS, in un'ottica di ottimizzazione dei processi di lavorazione della corrispondenza, è in corso già da mesi l'implementazione progressiva in ulteriori aree del territorio nazionale della "fase II" del nuovo modello di recapito della posta a giorni alterni, già avviato in alcune località a partire dal 2016;
secondo quanto riportato dalla stampa locale e denunciato dai sindacati, questo nuovo modello di gestione e recapito a giorni alterni degli invii postali ha prodotto nella provincia di Cremona, in particolare nella zona cremasca, un numero cospicuo di lettere in giacenza, depositi saturi, ritardi nelle consegne e centri di smistamento invasi da lettere;
questi rallentamenti nelle consegne mettono in atto situazioni di grave disagio in cui, nella migliore delle ipotesi, gli utenti non ricevono giornali e lettere nei tempi opportuni e, nella peggiore delle ipotesi, non si vedono recapitate bollette e fatture da pagare, incorrendo così in sanzioni per ritardi non imputabili alla loro volontà;
questa decisione di Poste italiane, aggiunta alle altre che negli ultimi anni hanno mosso le scelte della società, conferma l'orientamento volto ad una logica del guadagno che punta sui prodotti come assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere a scapito delle esigenze della collettività;
l'impatto di questo nuovo modello di gestione potrebbe rivelarsi ancor più negativo in quei piccoli comuni, particolarmente numerosi in provincia di Cremona, scarsamente coperti dalla rete telematica,

per i quali il servizio di corrispondenza postale risulta essere di fondamentale importanza per i cittadini, soprattutto per le persone più anziane e le aziende di queste comunità, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente farsi promotore di una momentanea sospensione del nuovo modello di gestione e di recapito a giorni alterni portato avanti da Poste italiane nella provincia di Cremona, in particolare nella zona cremasca, in attesa di una concertazione fra la società e le parti coinvolte, così da valutare la portata dei disagi arrecati all'utenza, anche alla luce delle denunce sindacali e delle diffuse proteste sollevate da cittadini, aziende e addetti ai lavori.

(4-06814)

[MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il decreto Ministro dell'interno pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2016, stabilisce il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2016 dei Comuni nella data del 30 aprile 2016;

il Comune di Tora e Piccilli (Caserta) non ha provveduto nei termini previsti ad approvare il bilancio 2016;

la Prefettura di Caserta ha diffidato l'amministrazione comunale ad adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica della diffida (18 maggio 2016 - prot. n. 33533/Area II (EELL));

malgrado la diffida prefettizia, il Consiglio comunale di Tora e Piccilli ha approvato il bilancio di previsione 2016, il triennale 2016-2018, nonché i relativi allegati in data 15 giugno 2016, con delibera n. 8;

considerato che, per quanto risulta:

due consiglieri comunali di Tora e Piccilli hanno presentato ricorso al TAR della Campania per l'annullamento della citata delibera e degli atti connessi per violazione del cosiddetto *ius ad officium*;

con sentenza del TAR Campania n. 4570/2016 del 5 ottobre 2016, veniva accolto il ricorso e conseguentemente annullati gli atti impugnati: la convocazione (prot. n. 1248 del 25 maggio 2016) per la data del 15 giugno 2016 del Consiglio comunale di Tora e Piccilli; la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 15 giugno 2016, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2016" del Comune, con gli atti integrativi, quali le delibere di Giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione (n. 30 del 20 aprile 2016) e del documento unico di programmazione (DUP) (n. 1 del 27 gennaio 2016), il parere dell'organo di revisione e la nota integrativa alla proposta di bilancio presentata in data 15 giugno 2016; gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

il TAR ha rilevato come dall'atto di convocazione del Consiglio comunale e dall'assunzione della deliberazione, derivi una lesione delle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti che interferisce sul corretto esercizio del loro mandato, che si sostanzia in un'immotivata compressione e grave lesione dello *ius ad officium*, in quanto il manifesto allontanamento in sede di discussione dalle indicazioni rese negli atti preparatori del Consiglio non ha consentito di vedere, giustamente, tutelate le proprie prerogative consiliari collaborative;

in considerazione dei ritardi e delle anomalie nell'approvazione del bilancio, due consiglieri comunali in data 10 ottobre 2016 hanno denunciato alla Prefettura di Caserta le anomalie evidenziate invitando il prefetto ad applicare l'art. 141, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede, tra l'altro, lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali nel caso in cui il bilancio non sia approvato nei termini;

considerato inoltre che:

con atto del 10 ottobre 2016 veniva convocata, in prima e seconda convocazione, una nuova seduta del Consiglio comunale avente all'ordine del giorno "bilancio di previsione 2016, triennio 2016 - 2018 e relativi allegati. Approvazione";

nonostante le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, l'amministrazione di Tora e Piccilli, di fronte ad un annullamento di atti amministrativi di rilevante entità in quanto connessi al principale documento di programmazione finanziaria, ha sostanzialmente riproposto tutti gli atti annullati dal

giudice richiamandoli *in toto*;

con la delibera di Consiglio n. 21 del 4 novembre 2016 sono stati approvati il DUP nel testo approvato dalla Giunta comunale n. 1 del 27 gennaio 2016 (atto già annullato dal TAR Campania) e il progetto del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2016-2018, e i suoi relativi allegati, approvato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 20 aprile 2016 ai sensi dell'art.174, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

i due consiglieri comunali citati, già ricorrenti, con nuovo ricorso al TAR della Campania, depositato il 3 gennaio 2017, hanno impugnato per la declaratoria di nullità e l'annullamento la convocazione del 10 ottobre 2016 e la delibera n. 21 del 4 novembre 2016 e i relativi atti connessi, rivendicando, tra l'altro, la violazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l'elusione del giudicato;

nonostante gli esposti e diversi solleciti presentati dai due consiglieri comunali di Tora e Piccilli al prefetto di Caserta, da ultimo l'esposto del 28 novembre 2016, la situazione anomala del Comune non è stata sanata e non vi è stato nessun intervento da parte del prefetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno intervenire, al fine di assicurare la legittimità dell'azione amministrativa comunale di Tora e Piccilli, sollecitando la Prefettura competente a vigilare sull'amministrazione stessa e ad adottare le misure più opportune anche in via sostitutiva.

(4-06815)

[BISINELLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dal luglio 2014 il Governo ha costantemente aumentato la quota di migranti assegnata al Veneto, territorio da sempre ben noto per accoglienza e ospitalità, e che di certo sta facendo la sua parte per far fronte a una delle emergenze più grandi e impegnative del secolo;

come recentemente ricordato dal Governo, il sistema di accoglienza si articola attualmente in una rete formata dal 41 per cento dei Comuni del Veneto, cioè da circa 240 Comuni sui 576 complessivi, che ospitano complessivamente oltre 14.000 migranti, dei quali oltre 500 inseriti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar);

in tale contesto di fattiva collaborazione da parte del territorio e delle amministrazioni locali, la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza diventano fattore fondamentale; in questo senso, è da ritenere encomiabile lo sforzo delle comunità locali che, nei limiti di risorse e competenze, cercano costantemente di contrastare il crescente e preoccupante numero di episodi di delinquenza messi in atto da profughi e richiedenti asilo;

l'amministrazione comunale di Verona, ad esempio, nel corso degli anni ha effettuato nuove assunzioni nel comparto della Polizia locale e attivato il servizio di pattugliamento dell'area urbana da parte dell'esercito. Più recentemente, è stato previsto il monitoraggio delle zone più sensibili della città da parte di guardie giurate armate;

proprio il comune di Verona, negli ultimi mesi, è stato al centro di alcuni episodi che meritano attenzione e profonda considerazione da parte del Governo e delle istituzioni tutte, al fine di scongiurare il vanificarsi degli sforzi profusi per la tutela della collettività;

ultimo in ordine di tempo è il caso di un profugo del Gambia arrestato perché trovato dai carabinieri a spacciare droga sui bastioni, una zona sempre più terreno di frontiera, dove i ragazzini vanno a cercare le dosi di marijuana e i migranti spesso si accampano con bivacchi di fortuna;

colto in flagranza di reato, è stato poi ricondotto nella struttura ospitante e condannato esclusivamente all'obbligo di firma, come previsto dalla normativa vigente;

ad avviso dell'interrogante, tale procedura è da ritenersi decisamente poco incisiva, mortifica la collettività e l'operato delle forze dell'ordine, rischiando altresì di incentivare il moltiplicarsi di azioni delinquenziali da parte dei richiedenti asilo ospitati sul territorio;

è all'attenzione della Camera dei deputati la proposta di legge AC 3402, a prima firma dell'on. Pratavia del gruppo "Misto-Fare! PRI", nella quale si prevede, tra le altre cose, in caso di ricorso contro il rigetto della domanda, l'obbligo di attendere gli esiti giudiziari nei Paesi d'origine, evitando

quindi la permanenza sul territorio di persone non titolate a rimanerci e talvolta potenzialmente pericolose,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto e degli altri casi simili che hanno interessato il comune di Verona, e come intenda attivarsi e intervenire, anche sul piano normativo, al fine di garantire azioni forti e immediate nei confronti di chi, ospite nel nostro Paese, delinque;

se ritenga opportuno avviare una modifica sostanziale della normativa che regola la permanenza dei richiedenti asilo in Italia;

se ritenga necessario, al fine di accelerare l'*iter* di riconoscimento dello *status* di rifugiato, potenziare il personale dedicato all'espletamento delle pratiche, in modo che l'accettazione o il rigetto delle domande vengano eseguiti in tempi più veloci, restringendo l'arco temporale di permanenza in Italia da parte di persone in attesa che ci sia un pronunciamento sulla loro situazione.

(4-06816)

[LANGELLA](#), [BARANI](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [MILO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

alcuni ospedali campani afferenti alla Asl Napoli 3 sono venuti nei giorni scorsi alla ribalta per fatti certamente non edificanti;

nell'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola, a causa di un sovraffollamento dei pazienti richiedenti assistenza e cure, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2017, il pronto soccorso è andato in *tilt*, costringendo gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti per i corridoi, non essendo sufficienti i posti letto;

tale situazione emergenziale era stata già segnalata nei giorni precedenti dai medici dell'ospedale alla centrale operativa territoriale sita a Castellammare di Stabia;

in particolare, i medici avevano segnalato la carenza di posti letto e di barelle e di non poter sostenere arrivi in emergenza, e che, pertanto, le 17 ambulanze della Asl avrebbero dovuto cercare altri ospedali, poiché non si poteva più tamponare attraverso la dimissione dei malati dai reparti;

tale segnalazione non ha mai avuto risposta dalla centrale operativa, tanto da indurre la direzione sanitaria a inoltrarne una seconda;

il numero dei pazienti è aumentato enormemente durante la notte, allorché sono arrivati dei casi di persone che per problematiche diverse non potevano assolutamente rimanere sedute, nonostante fossero state requisite tutte le sedie a rotelle dell'ospedale, e necessitavano di essere posti in posizione distesa;

ha destato scalpore attraverso i mezzi di informazione che a queste persone siano state prestate le cure mentre giacevano per terra su delle coperte;

allo scalpore è seguita l'indignazione di molti e infine anche l'inopportuno provvedimento di sospensione per i medici in servizio nell'ospedale da parte della responsabile della Asl Napoli 3, seguito dall'ancora meno opportuna richiesta di licenziamento dei medici da parte del presidente della Regione Campania De Luca;

si è gridato alla malasana accusando i medici del "Santa Maria della Pietà" solo perché costoro non hanno respinto alcun paziente nonostante la carenza di posti letto e barelle e perché hanno accettato di prestare loro le necessarie cure;

ci si chiede quale condotta diversa avrebbero dovuto adottare questi medici: forse quella di mandare indietro le persone e magari vedersi accusare in questo caso del reato di omissione di soccorso;

anche l'ospedale "San'Anna e Madonna della Neve" di Boscotrecase, ricompreso sempre nella Asl Napoli 3, risulta versare in condizioni critiche a causa del guasto alla caldaia che da 15 giorni rende insostenibili le gelate notturne;

a causa di questo guasto sono stati sospesi alcuni interventi chirurgici, ed è dovuta addirittura intervenire la protezione civile per fornire le necessarie coperte per i pazienti e i loro familiari;

il servizio di emodinamica è fermo in maniera inspiegabile e manca la figura del responsabile del pronto soccorso;

l'ospedale di Boscotrecase, a causa di una gestione inadeguata, finisce spessissimo sulle cronache dei

giornali per frequenti episodi di inefficienza;

considerato che:

questi ospedali hanno subito rimodulazioni di posti letto che si sono rivelate fallimentari;

versano altresì in stato di carenza di organico e non si registra alcun segno di implementazione delle piante organiche attraverso concorsi o stipula di contratti a tempo determinato;

le emergenze sanitarie sono fronteggiate da pochi intrepidi operatori che, giorno per giorno, rischiano anche di essere perseguiti penalmente solo per cercare di fare il proprio dovere in condizioni obiettivamente difficili;

rilevato che, nel caso specifico dell'ospedale di Boscotrecase, la direzione sanitaria si è palesata inadeguata e addirittura emergerebbe una sorta di incompatibilità per l'attuale dirigente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire e, in che modo, sulla proposta di licenziamento dei medici dell'ospedale di Nola palesata dal presidente della Regione Campania, affinché si scongiuri qualunque provvedimento ingiustamente punitivo nei loro confronti;

come intenda intervenire, in accordo con il Presidente della Regione Campania, affinché vengano affrontate e risolte le numerose emergenze che interessano la sanità campana, e in particolare i presidi di Nola e Boscotrecase, che soffrono di un *surplus* di utenza rispetto ai posti letto e all'organico a disposizione;

se non ritenga opportuno avviare degli interventi ispettivi nell'ospedale di Boscoditrecase per verificare l'adeguatezza della direzione sanitaria.

(4-06817)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -

Premesso che:

nel comune di Aprilia (Latina) è stata prevista la realizzazione di una nuova fognatura per la borgata denominata "Casalazzara 2", che dovrebbe recapitare i reflui all'interno di un nuovo depuratore che dovrebbe utilizzare le vasche in cemento armato del depuratore più piccolo (privo di ogni apparecchiatura o elemento meccanico) da anni dismesso, precedentemente a servizio dell'ex stabilimento "Yale", chiuso da anni;

il nuovo impianto di depurazione verrebbe a situarsi a ridosso di una zona di protezione ambientale e di vincolo boschivo, con previsione di scarico delle acque trattate direttamente nel fosso denominato "dell'Acquabona";

tale situazione esporrebbe la falda sfruttata a rischi ingenti che danneggerebbero in maniera irreversibile la risorsa idrica, con conseguenze dannose per la salute dei cittadini;

inoltre, l'impianto verrebbe realizzato ad una decina di metri di distanza da un'opera di presa di una sorgente spontanea (la cosiddetta sorgente della "Regia di Turno", riferimento catastale Aprilia foglio n. 18 mappale 37 ex 21), già censita nel catasto gregoriano del 1810 alla tavola n. 156-1 dell'agro romano;

la struttura è ad *opus incertum*, nel quale si individua la bocca sorgiva che è tuttora in buono stato, con un fontanile parzialmente ricoperto da vegetazione;

la stessa sorgente risulta inoltre censita, nel 1927, ad iniziativa dell'Opera nazionale combattenti che realizzò *in loco* l'edificio a servizio della stessa, e ancora, risulta inserita, dal 2010, nell'atlante delle sorgenti della provincia di Latina alla pag. 238;

l'area è oggetto di concessione per acque minerali, rilasciata con determina dirigenziale n. 542 del 18 marzo 2009, per una superficie di 5.25.88 ettari; per tale concessione mineraria è stata anche definita l'area di protezione igienico-sanitaria assoluta e di protezione ambientale, in considerazione delle linee di flusso dell'acqua alimentante il bacino dato in concessione;

in ottemperanza alle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli articoli 9 e 32 della Costituzione e di tutte le successive disposizioni di legge in materia di "diritto alla salute" e di "tutela dell'ambiente e del paesaggio" e come la Corte costituzionale ha precisato in più occasioni

(ad esempio sentenza n. 8 del 22 luglio 2004), l'ambiente è qualificato come valore costituzionalmente protetto, in ordine al quale si possono manifestare competenze diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale;

nel settore della tutela dell'ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è dunque incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (ad esempio decreto legislativo n. 152 del 1999, decreto legislativo n. 258 del 2000 e decreto legislativo n. 284 del 2006); nel caso specifico si fa riferimento anche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e nei limiti indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione e come intendano intervenire per sostenere le legittime richieste sia del concessionario delle acque minerali sia dei cittadini, e tutelare al massimo la loro salute e non lederne i diritti costituzionalmente garantiti;

se siano a conoscenza dell'elevato rischio di compromissione della sorgente della Reggia di Turno (o dell'Acquabona) per il valore patrimoniale e storico che rappresenta, già da 206 anni, e per il suo valore e apporto in termini ambientali.

(4-06818)

[TOSATO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il 21 dicembre 2016 sono finalmente rientrate nel nostro Paese le 17 tele che erano state rubate al museo di Castelvechio (Verona) il 19 novembre 2015 e ritrovate il 6 maggio dell'anno seguente in Ucraina;

la restituzione delle preziose tele rubate era stata al centro di un vero e proprio contenzioso tra il nostro Paese e l'Ucraina, le cui autorità avevano frapposto di continuo ostacoli al rientro in Italia dei 17 capolavori;

il ritorno delle tele è stato preceduto il 20 dicembre dallo stanziamento da parte del Governo italiano di un milione di euro a titolo di contributo d'emergenza per la realizzazione di interventi umanitari in Ucraina, in parte erogati al programma alimentare mondiale e per altra parte conferiti all'Unicef in vista del finanziamento di un'operazione di sminamento;

la successione degli eventi è parsa sospetta a più di un'autorità politica veneta;

in particolare, vi è stato apertamente chi ha interpretato gli stanziamenti umanitari in favore dell'Ucraina come una sorta di riscatto versato per ottenere il via libera al rimpatrio delle 17 tele di Castelvechio,

si chiede di sapere:

se il versamento di aiuti umanitari con vincolo di destinazione geografica in favore dell'Ucraina da parte del nostro Governo, avvenuto il 20 dicembre 2016, si verifichi effettivamente per consuetudine negli ultimi giorni dell'anno oppure nel 2016 si siano materializzate circostanze straordinarie;

se risultino le ragioni per cui, dopo aver bloccato per mesi la riconsegna dei preziosi dipinti all'Italia, l'Ucraina vi abbia dato improvvisamente ed inopinatamente corso proprio il giorno dopo la formalizzazione del versamento di un milione di euro da parte del nostro Paese ad enti internazionali che li spenderanno per iniziative umanitarie in terra ucraina.

(4-06819)

[ARACRI](#), [Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#), [D'ALI](#), [RAZZI](#), [MALAN](#), [CALIENDO](#), [AUGELLO](#), [MAZZONI](#), [ZIZZA](#), [COMPAGNONE](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [CANDIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa, apparse negli ultimi giorni, emerge in atto un'inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge, oltre all'imprenditore Romeo, anche il dirigente Consip, architetto Gasparri, che sovrintende al settore degli appalti e servizi agli immobili;

precedentemente, il primo firmatario del presente atto, con più atti di sindacato ispettivo, ha ripetutamente sollecitato l'attenzione del Ministro in indirizzo su discutibili fatti ed atti posti in essere

dalla CONSIP SpA in merito a varie gare riguardanti lo svolgimento di servizi per gli immobili in uso alla pubblica amministrazione;

con tali iniziative, segnatamente, nell'atto di sindacato ispettivo 3-01810, presentato in data 31 marzo 2015, e nell'atto 4-05509 pubblicato il 22 marzo 2016, veniva segnalato come, in una gara CONSIP, bandita il 19 marzo 2014, relativa all'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguire negli immobili adibiti ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché agli immobili in uso alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, denominata FM4, si fosse verificata la singolare coincidenza, tra i principali competitori del settore, che mai presentavano offerta sullo stesso lotto;

tale identica coincidenza era stata tra gli elementi che avevano indotto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su un'altra gara bandita da CONSIP SpA ed avente ad oggetto sempre lo svolgimento di servizi di pulizia agli immobili scolastici, ad aprire una procedura tesa ad accertare prima e sanzionare poi, con provvedimento adottato in data 22 dicembre 2015, alcune delle principali imprese di pulizia operanti in Italia con una multa pari a 110.000.000 euro, sostenendo, in 110 pagine molto circostanziate, che il CNS, la Kuadra SpA, la Manutencoop e la Roma Multiservizi avessero posto in essere "un'intesa segreta volta a condizionare gli esiti di gara";

infatti, il contenuto delle interrogazioni presentate era volto ad evidenziare come tutte le gare indette da CONSIP SpA si caratterizzassero per un ridotto numero di lotti, del valore di centinaia di milioni di euro ciascuno, e che tale caratteristica determinasse un'indebita concentrazione del mercato in capo a pochi operatori;

tale comportamento, oltre che illogico ed inopportuno, di fatto ha violato una specifica normativa, in materia di appalti pubblici, voluta dal legislatore per favorire la maggiore trasparenza e la più ampia partecipazione delle imprese alle singole gare, ovvero l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che stabilisce che "al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali", e che "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere" queste ultime;

su tali presupposti è intervenuta anche la sentenza del TAR Lazio n. 9441 del 2016 che ha sanzionato come illegittima un'altra gara bandita da CONSIP SpA avente ad oggetto l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni;

le motivazioni della sentenza sono rese note in ordine ad una gara che si articolava in pochi grandi lotti macroregionali: "Con il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, risulta evidente che la funzione *pro* concorrenziale delle regole di evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo ed è divenuta il baricentro del sistema. L'art. 2 del Nuovo Codice, in particolare, sancisce che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sicché è consequenziale ritenere che i provvedimenti adottati in applicazione del codice dei contratti ove non realizzino detta finalità violano le regole stesse ed i principi di libera concorrenza";

in altri termini, il Tribunale amministrativo del Lazio ha sancito che le gare indette da CONSIP SpA, segnatamente da quegli uffici di CONSIP che sovrintendono agli appalti di servizi e che vedono ormai da diverso tempo rivestire composizioni apicali gli stessi dirigenti, sono illegittime in quanto violano i principi della libera concorrenza e favoriscono quindi indebite concentrazioni di mercato;

a giudizio degli interroganti, un tale sistema di gara, con pochi grandi lotti, di fatto favorisce la possibilità di intese devianti che sono alla base dell'inchiesta della Procura di Napoli e delle sanzioni irrogate dall'AGCM nei confronti di alcune tra le principali imprese di pulizia nazionali per intese restrittive della concorrenza, proprio in merito ad una gara bandita da CONSIP SpA,

si chiede di sapere:

per quali ragioni non si adottino provvedimenti esemplari per fugare dubbi circa la trasparenza e legittimità degli atti posti in essere da CONSIP SpA;

per quali ragioni sia stato adottato, contrariamente e paradossalmente, il provvedimento di costituzione in giudizio, appellando la sentenza del TAR Lazio che sancisce principi di trasparenza e legittimità in

materia di gare d'appalto;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, affinché CONSIP SpA applichi la normativa voluta dal legislatore per evitare improprie concentrazioni di mercato, parcellizzare dimensionalmente e funzionalmente i lotti in cui esse sono suddivise, al fine di ridurre la possibilità di accordi collusivi e di non concorrenza tra le imprese.

(4-06820)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

gli eredi di un lavoratore della "Nuovi cantieri apuania" (Nca), Mario Barbieri, deceduto nel 2006 per asbestosi, sarebbero tenuti a restituire all'INAIL la somma di euro 55.992,32, oltre agli interessi legali: così stabilirebbe la sentenza della Corte d'appello di Genova (sentenza n. 411/2016 causa eredi Barbieri/INAIL);

la diffida a restituire all'INAIL tale somma è dovuta alla modifica del riconoscimento del grado di invalidità, che era stato riconosciuto al lavoratore, che è passato dall'80 al 38 per cento, a seguito del ricorso, vinto dall'INAIL, contro la sentenza di primo grado; gli eredi, pertanto, devono restituire la differenza dell'importo non dovuto dall'INAIL, entro 30 giorni;

considerato che:

il lavoratore aveva dovuto ricorrere in giudizio per farsi riconoscere la malattia dall'INPS;

il grado di invalidità sarebbe stato modificato, da 80 a 38, dopo che il lavoratore era già morto da 10 anni;

secondo l'INAIL il signor Barbieri non avrebbe contratto l'asbestosi in cantiere, perché non era direttamente a contatto con l'amianto: risulta invece che "in cantiere si coibenta a spruzzo, vale a dire che l'amianto in polvere viene spruzzato con dei macchinari contro le pareti delle navi per coibentarle e renderle ignifughe. Si sabbiano le lastre, che poi vengono caricate con le gru e inserite nella nave. Il tutto senza aeratore, né maschere di protezione. Gli operai in pausa pranzano seduti sui sacchi dell'amianto"; il signor Barbieri, pertanto, in qualità di gruista, era a diretto contatto con l'amianto;

il Tribunale di Genova si è avvalso, come esperto, di un medico coordinatore di Fincantieri, nota presenza ai convegni INAIL e a giudizio degli interroganti palesemente compiacente verso l'istituto stesso;

per ora risultano essere 44 i lavoratori della Nca morti per asbestosi e molti altri lavoratori presentano problemi respiratori, tipici di questa patologia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sulla *governance* complessiva dell'INAIL, i cui comportamenti manifestano, ormai, a parere degli interroganti un non più sostenibile accanimento nei confronti dei lavoratori e dei loro congiunti;

se non ritenga che la richiesta di rimborso nei confronti della famiglia del signor Barbieri, ormai deceduto, abbia superato il livello della decenza;

se non ritenga di dover definitivamente risolvere il palese conflitto di interessi tra fra chi riconosce le malattie asbesto correlate e chi eroga le relative provvidenze, ripristinando quanto la legge di riforma sanitaria aveva sancito in tema di riconoscimento di infortuni e malattie professionali, ossia la necessità di rimmetterli in capo al Servizio sanitario nazionale, affermando il principio che sono le istituzioni preposte alla sorveglianza sanitaria, che devono valutare le patologie e non già l'ente assicuratore;

se non ritenga di intervenire per sopprimere il meccanismo premiale riconosciuto ai dipendenti INAIL, che, limitando i riconoscimenti delle malattie professionali, sono gratificati con incentivi monetari.

(4-06821)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03386, del senatore Gasparri, sulla presenza delle forze dell'ordine sulle isole Egadi;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03389, del senatore Mandelli ed altri, sull'ipotesi di soppressione di due linee di autobus che collegano le province di Milano e di Monza e Brianza.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06792 della senatrice Comaroli.

